

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2024

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Presentato il 13 agosto 1984

INDICE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

	<i>Pag.</i>
	—
1) Le esigenze poste a base della riforma	3
2) Le linee essenziali del progetto	5
3) L'organizzazione del Corpo (Titolo I)	9
4) I nuovi ruoli (Titoli II e III)	10
5) Norme di stato e di servizio (Titoli IV e V)	16
6) Disciplina e norme penali (Titolo VI)	18
7) Diritti sindacali (Titolo VII)	20
8) Copertura finanziaria (Titolo VIII)	21
9) Disposizioni finali e transitorie (Titolo IX)	22

ONOREVOLI DEPUTATI!

1) *Le esigenze poste a base della riforma.*

Il disegno di legge in oggetto affronta organicamente il problema dell'assetto di un settore del personale penitenziario di decisiva importanza per una esecuzione della pena e della misura di sicurezza conforme al dettato costituzionale e alla normativa penitenziaria in vigore e per una migliore e più soddisfacente attuazione della custodia preventiva, in funzione servente al sistema della giustizia penale italiana.

I problemi del Corpo degli agenti di custodia e del ruolo delle vigilatrici — di più recente istituzione e che ha progressivamente sostituito negli istituti le religiose che hanno encomiabilmente svolto il compito custodiale nei confronti delle detenute — si sono aggravati nel corso degli ultimi anni, di fronte al crescere qualitativo dei compiti previsti dalla nuova legislazione per l'Amministrazione penitenziaria e all'aumento imponente della popolazione carceraria, connesso ad un aumento generalizzato della pericolosità della medesima, dovuto al fenomeno del terrorismo, all'incremento dei reati di alta gravità e all'abbassamento dell'età media dei detenuti e internati.

La risposta del personale addetto alla custodia, pur sostanziata dalla massima dedizione al dovere e al sacrificio, non è stata pari all'imponenza delle nuove esigenze, per una serie di ragioni che sono diventate sempre più evidenti e che hanno determinato il Governo, dopo un prudente apprezzamento della situazione di fatto e una ponderata valutazione delle varie proposte di legge presentate dai partiti e della esperienza della riforma

della polizia di Stato, a indicare nel presente disegno di legge una organica proposta di riforma dell'intero settore.

Il primo dato emergente da considerare è quello della insufficienza numerica dell'attuale personale di custodia a garantire un servizio efficiente e qualitativamente adeguato alla attuale normativa.

L'organico attuale del Corpo degli agenti di custodia, di 22.241 unità (legge 22 dicembre 1981, n. 773) è scoperto per circa il 40 per cento con riguardo ai sottufficiali, ma è soprattutto largamente insufficiente, commisurandosi in circa 34 mila unità il fabbisogno numerico per garantire un sufficiente servizio negli istituti penitenziari funzionanti e in quelli in attesa di poter essere adibiti alle funzioni istituzionali per mancanza di agenti.

Ciò, nonostante che, attualmente, data la grave emergenza, l'orario di servizio di quaranta ore settimanali previsto dal primo comma dell'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, debba essere per gli agenti di custodia, ripartito in tre turni giornalieri di otto ore, corrispondenti a 48 ore settimanali, durata questa che è di gran lunga superiore anche alle 42 ore settimanali in cui, in base al secondo comma della citata norma legislativa, avrebbero dovuto essere ripartiti i turni di lavoro giornaliero per un periodo di tre anni. Devesi inoltre considerare che in base al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, l'orario di servizio di 40 ore settimanali stabilito dal suddetto articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, viene ulteriormente ridotto, per il personale della polizia di Stato con esclusione dei dirigenti, a 39 ore dal 1° maggio 1984 e scenderà a 38 ore dal 1° ottobre 1984.

L'indicazione numerica di 34 mila agenti di custodia necessaria subito è comunque sicuramente approssimata per difetto, posto che essa si riferisce ad esigenze emerse nel primo periodo dell'anno 1982, che ha visto nel suo corso un massiccio incremento della popolazione penitenziaria, che ha riassorbito i benefici dell'ultima amnistia. Da 30.019 detenuti ed internati presenti nel gennaio 1982 si è infatti arrivati a 35.459 presenze nel novembre dello stesso anno. Nell'aprile 1984 le presenze sono aumentate a ben 44.165. Si è calcolato che, in assenza di radicali riforme processuali, che non è realistico prevedere nel breve periodo, per la fine del corrente anno si potrebbero superare le 50.000 presenze.

Non è possibile in tali condizioni assicurare un corretto rapporto agente-detenu- to né garantire condizioni di lavoro tali da salvaguardare l'equilibrio psicofisico degli operatori.

Non è neanche evidentemente possibile assicurare la rigorosa ordinaria prevista osservanza dell'orario né la regolare concessione di turni di riposo settimanale.

Analogamente, è in grave crisi quantitativa il ruolo delle vigilatrici penitenziarie, il cui organico di 1.834 unità è scoperto per circa il 35 per cento. Si è calcolato che, allo stato, per assicurare un sufficiente servizio, l'organico del personale femminile dovrebbe essere elevato a 3.254 unità.

Attualmente sono presenti in media, negli istituti, circa 760 vigilatrici precarie assunte trimestralmente.

Il graduale ma costante esodo delle religiose, l'aumento delle presenze femminili negli istituti penitenziari, i nuovi e più gravosi compiti demandati alle vigilatrici in tema di controlli e attività inerenti alla sicurezza anche presso gli istituti maschili, hanno imposto il sempre più frequente ricorso al personale precario. Le assunzioni trimestrali, come è evidente, pur imposte dalla assoluta necessità di svolgere servizi essenziali, hanno ulteriormente peggiorato la situazione, perché hanno impedito di fatto la doverosa cura rivolta all'addestramento e alla formazione

del personale, e una più adeguata disciplina delle assunzioni, di controlli fisici attitudinali e dell'impiego nei vari servizi di istituto. Il lavoro precario delle operatrici penitenziarie in oggetto ha inoltre ostacolato il formarsi di una coscienza professionale da parte delle vigilatrici, essenziale al buon svolgimento dei delicati compiti istituzionali ad esse demandati; ma il problema del personale di custodia addetto negli istituti a servizi penitenziari non è certamente soltanto meramente quantitativo.

Bisogna infatti considerare che il Corpo degli agenti di custodia, sostanzialmente regolato dal regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, è stato concepito e strutturato con riferimento a una concezione della pena assai diversa da quella accolta dalla Costituzione, per compiti limitati essenzialmente alla funzione custodiale e di sicurezza e per far fronte ad una situazione penitenziaria estremamente diversa, qualiquantitativamente, da quella attuale.

Successivamente al regolamento del 1937 le più significative modifiche sono venute dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che ha militarizzato il Corpo, che prima era civile: non è stata invece apportata alcuna organica e radicale innovazione che tenesse conto del mutato ambiente penitenziario e della richiesta maggior qualità del servizio.

In particolare non esistono allo stato dei veri e propri quadri nel Corpo, assolutamente necessari per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale.

Al presente, gli appartenenti al Corpo sono privi della necessaria struttura organica che possa far fronte alle suindicate esigenze.

Dopo una sommaria istruzione alle scuole, per tutta la loro carriera essi non sono più addestrati, guidati e sorretti da quadri che, per esperienza e per preparazione, possano rappresentarli.

È assolutamente inconcepibile che una forza di oltre 22 mila uomini debba oggi contare su cinquantaquattro ufficiali in

servizio su un organico di cinquantasei unità, di cui quattordici appartenenti ad altre forze armate e destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione penitenziaria ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

In particolare allo stato operano quindici ufficiali a livello centrale, incaricati della gestione amministrativa del Corpo, ventitre ufficiali a livello regionale per tutto il territorio nazionale e sedici per tutte le scuole del Corpo.

Il nucleo fondamentale dei « quadri » è oggi costituito dai sottufficiali che, pur con tutta la possibile dedizione, non sono in condizione, anche per la carenza di un quadro normativo, ad assolvere compiti che vadano al di là delle urgenti incombenze che il servizio quotidianamente richiede.

Bisogna sottolineare inoltre che la nuova normativa penitenziaria ha creato un quadro complessivo istituzionale nuovo, che ha avuto per immediato effetto l'appesantimento dei compiti degli agenti di custodia: essi operano, di fatto, in concorso con altri specifici organi, anche per il conseguimento delle finalità di reinserimento sociale dei condannati e degli internati nell'osservanza dei principi informativi e delle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'evoluzione del sistema penitenziario, invero, ha determinato, mediante l'applicazione di moderne tecniche e metodologie nel campo dell'esecuzione penale, una più vasta e complessa dimensione strutturale e funzionale dell'istituzione con l'immediata conseguenza di un incremento delle attività intramurali la cui portata è stata tanto rilevante da richiedere di per sé — a prescindere dall'aumento della popolazione penitenziaria — un urgente adeguamento del personale nei vari settori operativi, sul piano della formazione e della specifica preparazione professionale.

L'incidenza dell'accennato sviluppo ha assunto particolare significato per il personale del Corpo degli agenti di custodia le cui competenze e attribuzioni si sono andate sempre più ampliando.

In concreto l'agente di custodia da molti anni ormai è al cospetto di una realtà operativa diversa, dalle tematiche umane e sociali che non è assolutamente preparato ad affrontare.

Analogo discorso va fatto, naturalmente, per le vigilatrici: si può aggiungere che il loro ruolo soffre, ancor più di quello degli agenti di custodia, della mancanza di quadri con mansioni di comando e di supervisione.

Per esse infatti — che allo stato non frequentano alcun specifico corso di formazione professionale, successivamente alla nomina — sono soltanto previste le qualifiche di vigilatrice penitenziaria, vigilatrice superiore e vigilatrice capo (quinto livello, corrispondente alle qualifiche di brigadiere e maresciallo ordinario).

Non era possibile, in tali condizioni, ulteriormente procrastinare il varo di una riforma organica, in linea con l'innovata normativa penitenziaria, di tale fondamentale settore dell'Amministrazione penitenziaria: una riforma che non si limitasse a ritocchi di un quadro già troppo deteriorato, ma affrontasse con un discorso di ampia portata il problema della fondazione del nuovo Corpo di polizia penitenziaria.

2) *Le linee essenziali del progetto.*

La proposta di riforma che qui si commenta tenta di raggiungere alcune specifiche finalità, sul piano di una maggiore efficienza della funzione custodiale non disgiunta dalla collaborazione alle attività di osservazione e trattamento previste dalla normativa penitenziaria, finalità che si ritengono più facilmente soddisfatte attraverso la riconduzione del Corpo all'originario carattere civile.

Sembra doveroso ribadire in questa sede che la così detta « smilitarizzazione » deve essere inquadrata in questa ottica di rifondazione di un Corpo efficiente e moderno, e che essa non può essere di per sé ritenuta risolutiva degli annosi problemi delle categorie di personale inquadrate nel nuovo Corpo ma al contrario si motiva e giustifica soltanto in un quadro

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

complessivo di mutata struttura organizzativa, che si sostanzia nella introduzione di una articolata struttura dei ruoli, che giungono fino al livello di dirigente superiore, in una radicale modificazione dei criteri di arruolamento, di formazione e di aggiornamento del personale, in un aumento delle funzioni attribuite al Corpo e in una maggiore autonomia nello svolgimento di tali funzioni, articolate in forme diverse e più rispondenti alle esigenze del presente momento.

Quella della riconduzione del Corpo al carattere civile deve intendersi una scelta politica che allinea l'Amministrazione penitenziaria italiana a quella degli altri Paesi d'Europa, elimina il dualismo formale esistente tra i vari operatori penitenziari, incentivando così una migliore collaborazione tra essi per il perseguimento dei fini dell'Amministrazione, e costituisce un riconoscimento della disciplina e della dedizione al servizio fin qui dimostrata da un Corpo avente carattere militare.

Si ricollega infatti tale scelta, anche alla considerazione secondo la quale non si ritiene oggi necessaria la disciplina militare, con gli aggravati vincoli e le particolari norme sanzionatorie ad essi collegate, per ottenere quella fedeltà al servizio e quel senso dello Stato che è imprescindibile esigenza per tutti gli operatori penitenziari. I buoni risultati sul piano operativo ottenuti con la riforma della polizia di Stato non sono certamente estranei a tale scelta, tanto che l'esperienza della prima attuazione di quella normativa ha con evidenza svolto un ruolo di primaria importanza nella redazione del presente articolo.

Un particolare risalto riveste, nel disegno di legge in oggetto, la struttura dei quadri del Corpo: essa assume una portata superiore, qualitativamente e quantitativamente, rispetto alla situazione presente.

Le singole qualifiche, modellate, con gli aggiustamenti suggeriti dalla specificità delle funzioni, su quelle della polizia di Stato, coprono l'attuale arco delle qualifiche degli agenti di custodia e delle vigilatrici, ed inoltre si riferiscono anche al

livello dirigenziale, con le qualifiche di primo ispettore (pari al primo dirigente) e di ispettore superiore (dirigente superiore).

Tali due ultime qualifiche sono accessibili, senza riserva numerica, sia agli appartenenti al Corpo di sesso maschile che a quello di sesso femminile, mentre per le qualifiche inferiori il contingente femminile è proporzionato alle esigenze del Corpo in base a prudenti valutazioni condotte sulla proporzione esistente negli istituti penitenziari tra detenuti e internati dei due sessi. Riservando ulteriori approfondimenti alla parte della presente relazione che analizza i singoli titoli del disegno di legge, si può subito dar conto delle principali previsioni normative relative all'accesso ai vari ruoli del Corpo: oltre che per concorso pubblico relativo all'accesso iniziale al ruolo degli agenti e degli assistenti (per cui sono previsti requisiti analoghi a quelli richiesti per la polizia di Stato, ben più qualificanti di quelli attualmente richiesti per l'arruolamento degli agenti di custodia), sono previsti accessi diretti al ruolo dei coordinatori e degli ispettori: tale sistema permetterà lo inserimento graduale nel Corpo di elementi giovani, provenienti dalla società civile, culturalmente preparati e capaci di dare un fondamentale apporto alla riqualificazione del Corpo.

Nel Corpo confluirà, naturalmente, il soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, che godranno di maggiori responsabilità e prospettive professionali, con identità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. Non si è ritenuto di escludere in via di principio il personale di sesso femminile da alcuno dei servizi previsti dal disegno di legge, per evidenti ragioni di principio, ma si è sancito (articolo 4) che, in relazione a quanto avviene oggi negli istituti penitenziari, il personale del Corpo che opera negli istituti deve di regola essere dello stesso sesso dei detenuti e internati ivi ristretti.

Punto qualificante della riforma è la particolare attenzione rivolta al settore della qualificazione professionale, che si

articola nei corsi previsti per gli accessi ai vari ruoli e nella istruzione e formazione professionale, attuati nelle scuole per agenti e sovrintendenti ed in quelle per coordinatori, nell'Istituto di perfezionamento per ispettori e per dirigenti e nei centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

Tali istituti e servizi, diretti da personale appartenente ai ruoli del Corpo, sono dotati di un corpo insegnante di alto livello e di programmi adeguati, incentrati sull'insegnamento delle norme costituzionali, dei diritti e doveri del cittadino, sull'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e sulle esercitazioni pratiche per l'espletamento dei vari servizi di istituto.

La necessità di un adeguato addestramento e di una migliore formazione professionale viene ulteriormente evidenziata dalla attribuzione al Corpo, nella proposta di riforma, di funzioni strettamente connesse alla esecuzione della pena e alla custodia cautelare degli imputati, compiti propri di questa Amministrazione.

I compiti relativi alla sorveglianza esterna degli istituti, in atto attribuiti all'Arma dei carabinieri, sono istituzionalmente pertinenti al Corpo di polizia penitenziaria e ad esso dovranno, in base alla proposta di riforma, ritornare. Funzioni di scorta di sicurezza dovranno essere inoltre svolte dal Corpo rinnovato, sollevando in tal modo le altre forze di polizia, cui, istituzionalmente, incombe il compito di prevenzione e repressione della criminalità, da una serie di attribuzioni finora svolte con dispendio di uomini e mezzi.

Un nodo fondamentale della questione penitenziaria su cui intende agire il presente disegno di legge, è costituito dal dualismo sicurezza/rieducazione e custodia/trattamento, problematica non direttamente affrontata, con riferimento alle mansioni degli agenti di custodia, dalla normativa penitenziaria introdotta con la legge 26 luglio 1975, n. 354, che, in attesa di una riforma organica del Corpo degli agenti di custodia, ha lasciato irrisolto il problema, pur tracciando le linee maestre della sua definitiva risoluzione.

Già la smilitarizzazione che si propone, unitamente alla maggiore attenzione rivolta alla preparazione professionale del personale di polizia penitenziaria, indica che il disegno complessivo del sistema penitenziario italiano, che può dirsi terminato, nelle sue grandi linee, con la istituzione del Corpo di polizia penitenziaria, non ammette un dualismo e una contraddizione tra sicurezza e trattamento: come è chiaramente indicato nell'attuale normativa penitenziaria (articolo 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431). La sicurezza, l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari costituiscono la condizione per la realizzazione delle finalità di trattamento dei detenuti e degli internati. Orbene, se tali condizioni sono garantite in primo luogo dall'operato del Corpo di polizia penitenziaria, si è inteso con il presente disegno di legge indicare chiaramente che anche il Corpo, in quanto tale, partecipa, unitamente a tutti gli altri operatori penitenziari, alle attività di osservazione e trattamento previste dalla normativa penitenziaria, nella particolare posizione di garante principale dell'ordine e della sicurezza degli istituti, ma anche nello spirito di collaborazione, integrazione e coordinamento degli interventi previsto dalla legge penitenziaria e dal suo regolamento di esecuzione.

Il diretto quotidiano contatto con il detenuto pone infatti l'operatore appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in un osservatorio privilegiato, rispetto ad altri operatori, dandogli la possibilità di seguire direttamente le complesse dinamiche della vita penitenziaria e mettendolo così in condizione di offrire un insostituibile apporto all'operato del gruppo di osservazione e trattamento previsto dall'attuale normativa. Per questo, si è inteso attribuire al comandante dei reparti in servizio presso gli istituti il compito di partecipare alle riunioni del gruppo previsto dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. La diretta corresponsabilizzazione sulla individualizzazione del trattamento eliminerà

ogni dubbio in merito alla doverosità di intervento in tale settore del Corpo.

Lo *status* civile, la migliore qualificazione professionale, la sempre maggiore integrazione con gli altri ruoli del personale civile cui spettano le attività di osservazione e trattamento, non tarderanno ad eliminare le possibili difficoltà iniziali, dovute al periodo di rodaggio della riforma penitenziaria, che ha indubbiamente trovato impreparato il personale addetto alla custodia, e per le gravi deficienze delle strutture edilizie e per le naturali difficoltà ad accettare — nella vecchia struttura organizzativa — il nuovo sistema penitenziario.

Restano da delineare, una volta illustrate le caratteristiche della struttura organica e le attribuzioni del Corpo, le linee fondamentali di organizzazione interna del Corpo medesimo ed i suoi rapporti con le altre figure fondamentali dell'Amministrazione penitenziaria, a livello centrale e periferico. Tali linee risultano molto più articolate che in passato, per la diversa e più moderna struttura data al Corpo, e si fondano sostanzialmente su due concetti fondamentali, che si è inteso risolvere senza contraddizioni nell'articolato: il primo è quello della doverosa unicità di responsabilità della gestione dell'istituto, ricondotta nella figura del direttore, come delineata nella attuale normativa penitenziaria, la seconda è quella della nuova maggiore autonomia del Corpo, a livello centrale e periferico con riguardo allo svolgimento dei servizi e alle modalità di impiego dei reparti.

In particolare, iniziando ad esaminare l'unità base, l'istituto, si prevede che il comandante del reparto sia subordinato gerarchicamente nei confronti del direttore che impartisce le direttive relative alla collaborazione nelle attività di osservazione e nel trattamento rieducativo dei condannati e all'ordine, alla disciplina e alla sicurezza dell'istituto, ma che nel contempo provveda, con gli spazi di autonomia dovuti alla tecnicità del particolare settore, alle modalità di impiego (turni di servizio, licenze, ecc.) del personale addetto al reparto, gerarchicamente subordinato al comandante. Coerentemente, il rapporto in-

formativo (articolo 83) sul personale componente il reparto spetterà al comandante del reparto medesimo. A livello intermedio, sono istituiti i servizi distrettuali del Corpo presso gli uffici degli ispettori distrettuali degli istituti di prevenzione e di pena per gli adulti e presso i centri di rieducazione per i minorenni, diretti da ispettori distrettuali del Corpo, gerarchicamente subordinati agli ispettori distrettuali per adulti e ai direttori dei centri, con funzioni di consulenza tecnica con riferimento alla custodia e alla sicurezza degli istituti e con il compito di eseguire le direttive dei superiori per le attività di collaborazione del Corpo alla osservazione e al trattamento.

In seno alla direzione generale, presso l'Ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, denominato « Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria » e che resta regolato, quanto a struttura e attribuzioni, dalla normativa vigente relativa alla organizzazione del Ministero di grazia e giustizia, è istituito un Ispettorato centrale, massimo organo del Corpo di polizia penitenziaria, con specifiche attribuzioni, di indirizzo e coordinamento dell'addestramento, formazione e impiego del personale, secondo le direttive del Direttore generale, e con una serie di competenze consultive e propositive che qualificheranno particolarmente la gestione del Corpo a livello centrale.

Il nuovo sistema è consono alla nuova struttura del Corpo di polizia penitenziaria, dotato di maggiori attribuzioni e di maggiore qualificazione professionale rispetto al passato, e potrà contribuire alla migliore articolazione delle attività gestionali a livello centrale e periferico, liberando da un lato il vertice degli istituti e dei vari servizi penitenziari da una serie di minuti e complessi adempimenti che si sono spesso in sostanza concretati in meri atti di ratifica di scelte tecniche operate dai responsabili dei reparti, e responsabilizzando maggiormente, d'altro canto, gli effettivi autori delle scelte tecniche relative alle modalità di impiego del personale ad-

detto prioritariamente alla custodia, all'ordine e alla sicurezza degli istituti.

Sulla base della riforma della polizia di Stato, sono state articolate, infine, le norme relative alla disciplina, alle responsabilità penali e ai diritti sindacali degli appartenenti al Corpo.

In particolare, con riguardo alla disciplina, si è provveduto a ridurre drasticamente il vetusto elenco di infrazioni disciplinari e relative sanzioni, riordinando il sistema con criteri di modernità ed efficienza, in relazione alla nuova professionalità e dignità del Corpo; è evidentemente *novato funditus* il sistema del giudizio penale, fino ad ora affidato ai tribunali militari, con riconduzione alla comune disciplina vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Particolare cura è stata dedicata, nell'articolato, alla regolamentazione dei diritti di rappresentanza sindacale e politica, delineando una normativa pienamente rispettosa dei diritti riconosciuti agli altri impiegati dello Stato, con l'ovvio limite dell'iscrizione ai partiti politici, vietata con la stessa formulazione adottata nei riguardi della polizia di Stato.

3) *L'organizzazione del Corpo (Titolo I).*

La struttura generale del Corpo di polizia penitenziaria è delineata nel Titolo I (articoli 1-13) del disegno di legge.

Successivamente alla istituzione del Corpo (articolo 1), civile, con proprio ordinamento, organizzazione e disciplina, dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, e facente parte delle forze di polizia, si sancisce lo scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e la soppressione del ruolo delle vigliatrici, il cui personale confluisce nel nuovo Corpo di polizia penitenziaria (articolo 2).

L'articolo 3 richiama significativamente la legge penitenziaria e il suo regolamento di esecuzione per indicare i compiti istituzionali del Corpo: assicurare l'ordine, la disciplina e la sicurezza negli istituti penitenziari e collaborare alle attività di osservazione e trattamento previste dalla

vigente normativa. Viene garantita la completa parità di attribuzioni, funzioni, trattamento economico e di progressione di carriera per il personale maschile e femminile (articolo 4), indicando nello stesso articolo che, di regola, il personale in servizio all'interno delle sezioni degli istituti deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

Vengono attribuite le bandiere, le decorazioni e le attrezzature del disciolto Corpo degli agenti di custodia al nuovo Corpo di polizia penitenziaria (articoli 5 e 6), mentre sono demandate ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i criteri per la determinazione dell'armamento del Corpo, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi (articolo 7).

Nello stesso articolo è prevista la determinazione delle caratteristiche delle divise e delle modalità del loro uso, con decreto del Ministro Guardasigilli.

La militarizzazione del Corpo può essere disposta soltanto in caso di mobilitazione generale, secondo quanto sancito dall'articolo 8.

Gli articoli 9-12 regolano la organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria, articolato in un Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, presso cui è istituito un Ispettorato centrale, in servizi distrettuali, in reparti degli istituti penitenziari e in scuole.

Le caratteristiche e le attribuzioni dell'Ufficio del personale del Corpo e dell'ispettorato centrale (articolo 10) sono state già illustrate nella presente relazione, e in questa sede giova soltanto sottolineare che a capo dell'Ispettorato centrale è posto il funzionario del Corpo con qualifica di ispettore superiore, nominato con decreto del Ministro. Soltanto in caso di vacanza nella qualifica, il Ministro provvede a nominare, su proposta del direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena, un funzionario del Corpo con qualifica di primo ispettore quale ispettore centrale reggente.

Anche delle funzioni dei servizi distrettuali del Corpo (articolo 11), diretti da

Ispettori distrettuali del Corpo, si è fatto cenno così come si sono già ricordati i reparti costituiti presso gli istituti di prevenzione e pena (articolo 12); il comando di tali reparti è conferito a funzionari del ruolo degli ispettori, ma ove la consistenza del reparto lo consenta, il comando può essere conferito al personale con qualifica non superiore a quella di sovrintendente capo.

L'articolo 13, che prevede l'istituzione delle scuole, punto qualificante della riforma del Corpo, dispone che alla direzione delle medesime sia preposto un funzionario del Corpo con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, nominato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena su proposta del direttore dell'Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, sentito l'ispettore centrale del Corpo.

L'ultimo comma del citato articolo dispone, con una norma di grande valenza sostanziale, che il personale del Corpo è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento professionale, demandando le relative modalità organizzative al Regolamento di servizio del Corpo.

4) I nuovi ruoli (Titoli II e III).

Il Titolo II disciplina l'istituzione dei nuovi ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Il personale è suddiviso, in ordine di gerarchia, nei ruoli dei dirigenti, degli ispettori, dei coordinatori, dei sovrintendenti, degli agenti ed assistenti (articoli 14 e 16). Essi sono separati per i due sessi, salvo il ruolo dei dirigenti, che è promiscuo, come si è già avuto occasione di sottolineare.

La dotazione organica (articolo 15) è quella stabilita dalla tabella C allegata, la quale prevede 25 dirigenti, 483 ispettori, di cui 39 donne, 1.511 coordinatori, di cui 132 donne, 4.674 sovrintendenti, 249 dei quali donne, 27.663 tra agenti e assistenti, di cui 2.834 donne. Complessivamente, pertanto, il ruolo comprende 34.356 operatori.

Le corrispondenze di tali qualifiche con quelle del Corpo degli agenti di custodia sono indicate nella Tabella A.

L'articolo 16 in particolare, disciplina la gerarchia nell'ambito della stessa qualifica, utilizzando il criterio dell'anzianità nella medesima, insieme ad altri criteri integrativi.

Il ruolo degli agenti e degli assistenti è articolato nelle qualifiche di agente, agente scelto, assistente ed assistente capo (articolo 17). Ad essi è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli agenti, agenti scelti ed assistenti è altresì attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, agli assistenti capo quella di ufficiale di polizia giudiziaria.

Gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti svolgono mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente o di ufficiale, a seconda dei casi, di polizia giudiziaria. Inoltre, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, per i primi, o della professionalità posseduta, per i secondi, possono espletare compiti di addestramento del personale del Corpo.

Agli assistenti vengono attribuite mansioni ora di competenza degli appuntati, di carattere ancora esecutivo, però con possibilità di conferire loro incarichi di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo e con maggiore margine di discrezionalità per gli assistenti capo (articolo 18).

L'analogia delle mansioni con quelle degli agenti fa sì che i posti disponibili nella qualifica di assistente siano conferiti agli agenti scelti, con riserva totale (articolo 22).

Gli articoli 19, 20 e 21 disciplinano la nomina ad agente, il corso che si deve frequentare e la promozione ad agente scelto. È prescritto che l'assunzione degli agenti avvenga per pubblico concorso, bandito di preferenza per l'assegnazione al servizio in determinate regioni per un tempo definito, fissato dal relativo bando. La norma, analoga ad altre relative al pubblico impiego, tende ad ovviare alla

difficoltà di coprire i posti in certe regioni, specialmente del nord.

I requisiti di ammissione sono analoghi a quelli previsti per la polizia di Stato. L'età massima è fissata in 28 anni; infatti è preferibile che i candidati siano relativamente giovani, considerata l'onerosa qualità di alcune delle mansioni che dovranno svolgere. È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, a differenza di quanto oggi accade per gli agenti di custodia, per i quali è prescritta soltanto la licenza elementare. La norma, quindi, allinea per il futuro il Corpo di polizia penitenziaria al requisito minimo di istruzione previsto per gli impiegati civili dello Stato, corrispondente alla scuola dell'obbligo. Ovviamente sono disciplinati i casi di non ammissione al concorso (articolo 19, comma secondo).

È prevista una riserva del 20 per cento dei posti in favore del personale di altri Corpi di polizia o delle forze armate, al quale viene, pure, riconosciuto il servizio prestato nella misura della metà e per non più di tre anni complessivi (articolo 19, commi sesto, settimo e ottavo).

I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti (articolo 19, quarto comma) e sono ammessi a frequentare un corso teorico-pratico di formazione professionale, della durata di dodici mesi, che eccezionalmente possono essere ridotti ad otto (articolo 20, commi primo e secondo).

Al corso sono ammessi anche gli agenti ausiliari, assunti ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, che, in possesso di particolari requisiti di servizio, ne facciano richiesta. Il servizio da loro precedentemente prestato in quella qualifica viene riconosciuto valido a tutti gli effetti (articolo 19, commi nono, decimo e undicesimo).

Il corso è residenziale e gli ammessi ad esso sono accasermati. Al termine, gli allievi sostengono esami di idoneità basati su prove scritte e orali, che danno luogo ad una graduatoria. I vincitori sono nominati agenti. Sono previsti i casi di esonero dei non idonei o di espulsione dal

corso per i responsabili di infrazioni disciplinari gravi.

È previsto che il corso in questione sia di carattere ben diverso da quelli attuali, che durano pochi mesi e che si riducono, di fatto, ad esercitazioni militari ed a poche nozioni concernenti le mansioni cui gli agenti di custodia sono adibiti. Il nuovo corso dovrà fornire al personale le cognizioni di base per il rapporto con i detenuti e gli internati e per il loro trattamento in modo che gli agenti possano utilmente concorrere con tutto il resto del personale civile a realizzare il fine di rieducazione, sancito costituzionalmente e contemplato dall'ordinamento penitenziario.

La promozione ad agente scelto si consegue per scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto (articolo 21). Infatti, il personale delle due qualifiche svolge gli stessi compiti.

La progressione nella qualifica di assistente è a ruolo aperto, per anzianità senza demerito (articolo 22).

Per la promozione ad assistente capo è previsto il superamento di un apposito corso di aggiornamento di durata non inferiore a trenta giorni, presso una scuola del Corpo, cui si è ammessi previo scrutinio per merito assoluto (articoli 23, 24 e 26).

L'articolo 25 prevede i casi di dimissione e di espulsione dal corso di aggiornamento per la promozione ad assistente capo. Rilevanti le norme che consentono la ripetizione del corso stesso per chi ne è stato dimesso in seguito ad assenza per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, ovvero, se donne, per maternità. L'espulsione è prevista in caso di infrazioni disciplinari gravi.

Il ruolo dei sovrintendenti è disciplinato dagli articoli che vanno dal 27 al 35. Esso è articolato in quattro qualifiche: vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente principale e sovrintendente capo, le quali corrispondono alle attuali qualifiche di vice brigadiere, brigadiere e maresciallo ai vari livelli (articolo 27). Ad essi sono attribuite le qualifiche di agente di

pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria (articolo 28, primo comma).

Le due qualifiche inferiori svolgono ancora compiti esecutivi, ma possono avere il comando di più agenti in servizio operativo. Ai sovrintendenti capi può essere affidato il comando del reparto (ove la consistenza di questo lo consenta), con le conseguenti responsabilità. Qualora il reparto venga suddiviso in sezioni il comando di ciascuna di esse è conferito ad un appartenente al Corpo con qualifica non inferiore a quella di sovrintendente. Tutti i sovrintendenti possono svolgere compiti di addestramento (articolo 28, commi secondo, terzo e quarto).

Alla qualifica di vice sovrintendente si accede mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo (articolo 29).

Per le modalità del concorso e del corso di formazione per la nomina a vice sovrintendente, l'articolo 30 fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 59.

L'articolo 31 prevede i casi di dimissione e di espulsione dal corso, analogamente a quanto avviene per la nomina ad assistente capo (articolo 25). La promozione a vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso a decorrere dalla data di conclusione del corso medesimo (articolo 12, primo comma).

Le promozioni a sovrintendente e a sovrintendente principale si conseguono a ruolo aperto, trattandosi di analoghe funzioni, nel primo caso mediante scrutinio per merito assoluto (articolo 33) e nel secondo per scrutinio per merito comparativo (articolo 34).

La promozione a sovrintendente capo avviene, invece, per metà dei posti disponibili per scrutinio per merito comparativo e per l'altra metà per merito assoluto; viene pertanto operata una selezione tra i sovrintendenti principali (articolo 35).

Il ruolo dei coordinatori, equiparati agli ispettori della polizia di Stato, rappresenta una assoluta innovazione, necessaria per la sempre maggiore complessità e articolazione dei servizi penitenziari, non ultimo la necessaria collaborazione nelle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei condannati e degli inter-nati.

Il ruolo dei coordinatori è disciplinato dagli articoli che vanno dal 36 al 44. Esso è articolato in quattro qualifiche: vice coordinatore, coordinatore, coordinatore principale e coordinatore capo (articolo 36), le quali non trovano corrispondenza con i gradi del Corpo degli agenti di custodia.

Gli appartenenti al ruolo dei coordinatori, cui sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, nell'espletamento dei compiti di istituto sono diretti collaboratori degli ispettori di polizia penitenziaria.

I coordinatori svolgono mansioni di comando o coordinamento di reparti o sezioni di reparto, assumendone le responsabilità che ne derivano, e svolgono altresì compiti di addestramento. Essi sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento.

Le ulteriori mansioni dei coordinatori nell'ambito degli altri servizi dell'Amministrazione penitenziaria saranno stabilite dal regolamento di servizio (articolo 37).

Al ruolo dei coordinatori si accede mediante concorso esterno salvo una aliquota da destinare agli attuali marescialli (articoli 148 e seguenti), con un meccanismo del tutto analogo a quello previsto dalla polizia di Stato (decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336). Al concorso sono ammessi i cittadini italiani in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalenti e degli altri requisiti prescritti.

Il requisito del possesso del suddetto titolo di studio, previsto per l'accesso al ruolo dei coordinatori, costituisce una considerevole innovazione rispetto alla normativa vigente.

Al concorso possono, altresì, partecipare, per non più di due volte, gli appar-

tenenti al ruolo degli agenti ed assistenti ed al ruolo dei sovrintendenti, che abbiano superato il trentesimo anno di età ma non abbiano raggiunto i quaranta anni, purché in possesso degli altri requisiti.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai sovrintendenti privi del titolo di studio richiesto, i quali non abbiano raggiunto i quaranta anni di età (salvo che trattasi di personale che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestiva il grado di vice brigadiere o brigadiere), non abbiano riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o altra sanzione disciplinare più grave e, mediante prova di esame scritta ed orale, dimostrino idoneità a specifiche attitudini per la funzione di coordinatore (articolo 38).

I vincitori del concorso sono nominati allievi coordinatori di polizia penitenziaria e frequentano un corso di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale. Essi, ottenuto il giudizio di idoneità e superati gli esami scritti ed orali e le prove pratiche, sono nominati coordinatori in prova e, in tale veste, sono assegnati ai servizi di istituto per un periodo di prova di sei mesi (articolo 39).

L'articolo 40 stabilisce i casi di dimissioni degli allievi coordinatori dal corso per la nomina a coordinatore in prova.

La promozione a coordinatore si consegue mediante scrutinio per merito assoluto tra i vice coordinatori con almeno cinque anni di effettivo servizio (articolo 41).

Per la funzione a coordinatore principale è previsto un concorso per titoli di servizio ed esame colloquio al quale è ammesso il personale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di coordinatore (articoli 42 e 43).

La promozione alla qualifica di coordinatore capo si consegue, invece, mediante scrutinio per merito comparativo tra il personale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di coordinatore principale.

Anche il ruolo degli ispettori si articola in quattro qualifiche: vice ispettore,

ispettore, ispettore principale e ispettore capo ed è disciplinato dagli articoli 45-52. Esso corrisponde a quello attuale degli ufficiali, dal grado di sottotenente a quello di tenente colonnello (articolo 45 e tabella A).

Essi sono, pertanto, ufficiali di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria. Ad essi sono attribuite funzioni di coordinamento e di indirizzo dei reparti, nonché di comando, con le relative responsabilità. Provvedono all'addestramento del personale dipendente e svolgono compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo.

La legge demanda al regolamento di servizio la definizione delle ulteriori mansioni da svolgersi, da parte degli appartenenti al ruolo degli ispettori, negli altri servizi dell'Amministrazione penitenziaria (articolo 46).

L'assunzione dei vice ispettori avviene mediante pubblico concorso; un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei coordinatori. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è il diploma di laurea in giurisprudenza. Sono previste prove tendenti ad accertare l'idoneità e l'attitudine dei candidati (articolo 47).

I vincitori del concorso sono nominati vice ispettori in prova e frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso una delle scuole del Corpo.

Il corso si conclude con un esame finale (articolo 48). Anche questo corso è innovativo e tende alla migliore preparazione tecnico-professionale di tale qualificato personale. Sono previste norme per la dimissione e l'espulsione dal corso (articolo 49), analoghe a quelle già ricordate per gli altri ruoli.

La promozione da ispettore ad ispettore capo avviene a ruolo aperto, mentre quella ad ispettore principale è limitata ai posti disponibili. In tutti i casi è adottato lo scrutinio per merito comparativo (articoli 50, 51 e 52). Si realizza, pertanto, una selezione di questo personale, con uno sbarramento intermedio, costituito dal passaggio a ispettore principale.

Il ruolo dei dirigenti è articolato in due qualifiche: primo ispettore e ispettore superiore, rispettivamente corrispondenti a colonnello e generale di brigata. Esso è disciplinato dagli articoli 53-60. Si applica, anche a tale ruolo, la normativa riguardante i dirigenti dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) per quanto non specificamente previsto.

Essi sono ufficiali di pubblica sicurezza (articolo 54, terzo comma).

Per i posti di qualifica e di funzione dei dirigenti, l'articolo 54, secondo comma, fa rinvio alla tabella *D*.

Nell'articolo 55, primo comma, si stabilisce che, sino a quando non verranno emanate nuove norme di carattere generale in materia di accesso alla dirigenza statale, per l'accesso al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme previste dal presente disegno di legge.

La nomina a primo ispettore si consegue mediante corso di formazione dirigenziale, al quale si accede per concorso interno per titoli ed esami. Il concorso è riservato agli ispettori capo. L'articolo 55 dettaglia minutamente i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio, nonché l'esame, consistente in una prova scritta teorico-pratica ed in un colloquio. È stabilita la non ammissione al concorso per il personale che per due volte non abbia conseguito l'idoneità nelle prove di esame.

Pertanto, già il superamento del concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale costituisce una prova severa, selettiva e qualificante.

Un'apposita commissione, altamente qualificata, provvede all'espletamento del suddetto concorso per titoli ed esami (articolo 57).

Il successivo corso ha la durata di sei mesi ed è ad indirizzo spiccatamente professionale, tendente a perfezionare le conoscenze dei candidati, portandole a livello dirigenziale (articolo 56).

La qualifica di ispettore superiore — un solo posto — è conferita mediante scrutinio per merito comparativo (articolo 58).

L'articolo 59 disciplina tutte le scuole del Corpo: scuole per agenti e sovrintendenti, scuole per coordinatori, istituto di perfezionamento per ispettori e dirigenti, centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

È questo un articolo chiave per interpretare la nuova filosofia che sorregge l'istituendo Corpo di polizia penitenziaria. Esso detta le direttive e i metodi per l'insegnamento, nonché le direttive, per le prove pratiche e per conseguire l'ottimale rapporto tra docenti e discenti (comma secondo) il cui contenuto sarà definito dagli appositi decreti, che approveranno gli specifici regolamenti delle scuole (comma ottavo).

Particolare attenzione è rivolta al corpo dei docenti, che sarà scelto dal Ministro, su proposta del direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, sentito il direttore della scuola, traendolo da appositi elenchi formati in sede locale da una qualificata commissione, comprendente i massimi organi giudiziari, penitenziari e dell'istruzione. Gli elenchi comprenderanno insegnanti delle scuole secondarie e delle Università, magistrati, funzionari dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo, nonché di altre Amministrazioni dello Stato e delle forze armate (commi terzo e quarto).

Gli insegnanti di un istituto, scuola e centro che siano a tempo pieno ne costituiscono l'organico; per questo possono essere collocati fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza, senza nocumento per la carriera (comma quinto).

Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneità previsto a conclusione di ciascun corso (comma nono).

Le modalità dei concorsi e quanto altro occorre per il loro espletamento, nonché i requisiti di ammissione saranno stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica (comma settimo).

L'articolo 60 stabilisce che il trattamento economico degli allievi di tutti i corsi previsti è fissato in misura propor-

zionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali, cui danno accesso i rispettivi corsi. Ovviamente, gli allievi provenienti dal Corpo godranno del trattamento più favorevole.

Il Titolo III contiene « Norme particolari » di vario genere, concernenti il personale.

L'articolo 61 prescrive che tutti coloro che entrano a far parte del Corpo debbano prestare, a pena di decadenza, promessa solenne e giuramento, così come prescrive l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

L'orario di servizio è disciplinato dall'articolo 62. Considerato che per effetto dell'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, recante « Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti », l'orario di servizio di 40 ore settimanali, previsto dall'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è stato ridotto a 39 ore settimanali dal 1° maggio 1984 e sarà portato a 38 ore settimanali dal 1° ottobre 1984 per il personale dei ruoli della polizia di Stato, ad eccezione dei dirigenti, nell'articolo 62 del presente disegno di legge per l'orario di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria si è ritenuto preferibile fare riferimento alle norme vigenti al riguardo per la polizia di Stato. È inoltre prevista la ripartizione dell'orario settimanale anzidetto in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Per le peculiari caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari, con decorrenza dall'anno successivo all'entrata in vigore dell'ordinamento di polizia penitenziaria, il personale è tenuto a prestare servizio anche oltre l'orario, ove le esigenze lo richiedano, con diritto a compenso per il lavoro straordinario, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Dalla data di applicazione di tale disposizione è soppressa la

gratifica di cui all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e successive modifiche.

È stabilito il diritto ad un giorno di riposo settimanale, recuperabile in tempi brevi se non fruito, nonché il recupero della festività infrasettimanale eventualmente lavorata.

Al personale del Corpo può essere richiesto, per esigenze di ordine e di sicurezza, di permanere in caserma, ovvero di mantenere la reperibilità (articolo 63).

In particolare, il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti non coniugato o che non conviva con figli minorenni ha il dovere di pernottare in caserma sino a che non avrà compiuto il quinto anno di effettivo servizio (articolo 64, primo comma). Ma anche tutto il restante personale può essere obbligato a pernottare in caserma, per particolari esigenze relative all'ordine e alla sicurezza limitatamente alla durata di esse (comma secondo). In ogni caso, nelle ore notturne è obbligatoria la presenza in istituto di almeno la metà del reparto (comma terzo).

Tali onerosi doveri, che riguardano il personale maschile e femminile, conseguono alla particolare natura del lavoro di questi operatori, i quali devono essere sempre in grado di poter fronteggiare le esigenze.

Analoghe norme riguardano il comandante del reparto, il quale ha il dovere di alloggiare nell'alloggio di servizio e, nel caso in cui non usufruisca di detto alloggio, deve assicurare la reperibilità nelle ore notturne (articolo 64, commi quarto e quinto).

L'articolo 65 riguarda la mensa, la cui disciplina sarà dettata dal regolamento di servizio.

Appositi magazzini del Corpo provvederanno alla conservazione, manutenzione e distribuzione del vestiario, dell'equipaggiamento, degli articoli di casermaggio e dell'armamento. Essi, a differenza di quanto avviene oggi, saranno diretti da appartenenti al Corpo del ruolo degli ispettori (articolo 66).

5) *Norme di stato e di servizio (Titoli IV e V).*

Nel titolo IV, che comprende gli articoli dal 67 al 97, sono dettate le norme particolari di stato degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Tali norme disciplinano varie materie di carattere prevalentemente amministrativo in ordine al rapporto di impiego con l'Amministrazione penitenziaria e stabiliscono altresì ulteriori compiti del detto personale per la traduzione ed il piantonamento dei detenuti e degli internati e per il servizio di scorta di sicurezza.

L'articolo 67 stabilisce che il diniego dell'autorizzazione a risiedere, per rilevanti ragioni, fuori dal comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto, ha carattere eventuale e di esso deve esserne comunque data comunicazione scritta e motivata all'interessato.

In tema di congedi, l'articolo 68 fa rinvio alle disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato, stabilendo però che la durata del congedo ordinario per il personale con più di venticinque anni di servizio è di quarantacinque giorni l'anno, mentre per gli ausiliari, nel primo anno di servizio, e che frequentano i corsi, si applicano, rispettivamente, le disposizioni per i militari di leva e quelle contenute nel regolamento di servizio.

L'osservanza del divieto, posto dall'articolo 69, di svolgere attività incompatibili con la funzione esercitata è resa operante dalle disposizioni contenute nel successivo articolo 70, secondo le quali il dipendente che non ottemperi alla diffida decade dall'impiego.

Per l'aspettativa dal servizio che non sia determinata dall'adempimento di un mandato amministrativo o politico o da motivi sindacali, all'articolo 71 si fa rinvio alle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Per evitare possibili ripercussioni negative nel servizio, l'articolo 72 prescrive che i candidati alle elezioni politiche o amministrative non possono prestare ser-

vizio per almeno tre anni nella circoscrizione in cui posero la loro candidatura e che, in caso di elezione, non possono prestare servizio per non meno di tre anni nella circoscrizione in cui sono stati eletti, dalla quale debbono essere trasferiti nella sede più prossima.

I trasferimenti sono disciplinati dall'articolo 73. Essi possono essere disposti su richiesta degli interessati dopo quattro anni di ininterrotto servizio o dopo due anni di permanenza nelle sedi disagiate comprese nell'apposito elenco pubblicato annualmente. Ogni sei mesi, il numero delle domande di trasferimento presentate per ciascuna sede e distinte per ruoli e qualifiche è portato a conoscenza del personale a cura dell'Amministrazione penitenziaria, la quale, insieme con le esigenze di servizio, dovrà considerare anche le situazioni familiari ed il servizio prestato in sedi disagiate.

Al comando presso altra Amministrazione, al collocamento fuori ruolo ed alle cause di cessazione dal servizio sono dedicati, rispettivamente, gli articoli 74, 75 e 76.

In presenza di speciali esigenze di servizio e di vacanze di organico l'articolo 77, consente, previa audizione degli interessati, il richiamo del personale che abbia prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e dei coordinatori, collocati a riposo non oltre il cinquantesimo anno di età, per la durata di un anno, con possibilità di ricollocare a riposo i richiamati anche prima del termine stabilito. Tale norma, unitamente a quella di cui al successivo articolo 78 sulla riammissione in servizio del personale che non sia stato dispensato per infermità, permetterà all'Amministrazione penitenziaria di far fronte ai temporanei vuoti di organico, usufruendo di personale di provata capacità ed esperienza.

Con gli articoli da 79 a 84 vengono disciplinate le materie degli scrutini, dei rapporti informativi e del giudizio complessivo, e vengono, altresì, stabiliti gli organi cui spetta compilare i rapporti suddetti, a seconda che riguardino i primi ispettori ed altro personale di qualifica

inferiore in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, o il personale addetto agli istituti e servizi penitenziari. Avverso il giudizio complessivo è ammesso di presentare ricorso, anche in plico chiuso, al Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Nel Consiglio di amministrazione, in base all'articolo 85 è garantita la presenza di almeno un funzionario del ruolo dei dirigenti o degli ispettori tra i quattro rappresentanti del personale eletti secondo le norme da emanare con decreto del Ministro.

Negli articoli da 86 a 90 sono disciplinate le promozioni per merito straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria e la decorrenza delle medesime. Per gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti ed al ruolo dei sovrintendenti, la promozione per merito straordinario alla qualifica superiore è prevista per il compimento di operazioni di servizio che dimostri l'eccezionale capacità ed il possesso di qualità tali da saper lodevolmente svolgere le funzioni della detta qualifica. Per gli appartenenti al ruolo dei coordinatori, la detta promozione è prevista nell'ipotesi in cui abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza o l'incolumità delle persone, dimostrando di poter adempiere le funzioni della qualifica superiore. Per gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei dirigenti la promozione in parola è prevista nel caso in cui essi, nel compimento di operazioni di servizio intese a tutelare l'ordine e la sicurezza, abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ed abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere le funzioni della qualifica superiore.

Per gli assistenti capo, i sovrintendenti capo, i coordinatori capo ed i primi ispettori che si trovino nelle condizioni stabilite per la promozione per merito straordinario è invece stabilita l'attribuzione o della classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, di tre scatti di anzianità,

doendosi escludere, a seconda dei casi, il passaggio da un ruolo ad un altro ed il passaggio dalla qualifica iniziale a quella finale del ruolo dei dirigenti.

È evidente che tutto ciò costituirà un efficace stimolo per il personale a sempre meglio operare anche nelle situazioni più difficili.

L'articolo 91 demanda al regolamento di servizio il compito di stabilire le norme concernenti gli accertamenti medico-legali, nei riguardi del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dispone che l'idoneità psico-fisica è accertata da medici e specialisti dell'Amministrazione penitenziaria, la quale soltanto per particolari esigenze o per indisponibilità di dette categorie di sanitari può fare ricorso alla consulenza di altri organi, civili o militari, o di professionisti da essa non dipendenti.

Per l'articolo 92, le modalità e le caratteristiche della speciale tessera di riconoscimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria saranno stabilite dal regolamento di servizio.

L'articolo 93, nel riconoscere al personale del Corpo di polizia penitenziaria lo stesso trattamento economico spettante agli appartenenti alla polizia di Stato, nelle corrispondenti qualifiche, quali risultano dalla allegata tabella E, dispone che le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrate, rispettivamente, dal Ministro di grazia e giustizia, o da un Sottosegretario da questi delegato, e da rappresentanti sindacali del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 138 del presente disegno di legge.

Gli articoli 94 e 95 trattano dei doveri di subordinazione gerarchica e dell'ordine gerarchico e rapporti funzionali. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente subordinato al Ministro di grazia e giustizia, ai Sottosegretari di Stato dello stesso dicastero quando svolgono le attribuzioni loro delegate in materia penitenziaria, al direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, al capo dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ferma restando la subordinazione funzionale nei confronti

del prefetto e del questore, nonché, nelle ipotesi stabilite dalla legge, nei confronti delle altre autorità dello Stato. Negli istituti e servizi penitenziari gli appartenenti al Corpo dipendono direttamente dai superiori gerarchici; il comandante del reparto è gerarchicamente subordinato al direttore dell'istituto.

Nell'articolo 95, all'obbligo di eseguire gli ordini del superiore gerarchico che siano attinenti al servizio o alla disciplina, che non eccedano compiti di istituto e non siano lesivi della dignità personale ed all'obbligo di eseguire anche gli ordini palesemente illegittimi, purché segnalati al superiore e da questi rinnovati sotto la propria responsabilità, fa riscontro il dovere di non dare esecuzione agli ordini che costituiscono manifestamente reato e di informare tempestivamente i superiori; l'applicabilità di tali disposizioni viene estesa, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale.

L'articolo 96 stabilisce il divieto di impiegare il personale del Corpo di polizia penitenziaria in compiti non istituzionali, ad eccezione dei casi previsti dalla presente legge.

L'articolo 97 prevede che il Corpo di polizia penitenziaria possa essere impiegato in servizio di scorta e di sicurezza al personale e ai beni dell'Amministrazione penitenziaria, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di servizio.

Nel Titolo V, comprendente le norme attinenti al servizio, si stabilisce l'obbligo, per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, di osservare i doveri inerenti alla loro funzione anche quando si trovano fuori dal servizio (articolo 98), si precisa che il servizio prestato nel Corpo per non meno di due anni vale a soddisfare gli obblighi di leva (articolo 99) e si assicura l'assistenza religiosa al personale che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole (articolo 100).

6) *Disciplina e norme penali (Titolo VI).*

Il titolo VI tratta della disciplina e delle norme penali (articoli da 101 a 135).

Le sanzioni disciplinari che per l'articolo 101 possono essere inflitte, con provvedimento motivato, agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria per le infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione di doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati da disposizioni legislative e regolamentari e conseguenti alla emanazione di un ordine, fuori dei casi di reato, sono: richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione.

I successivi articoli sono dedicati, nell'ordine, alle suddette sanzioni, per ciascuna delle quali viene precisata la definizione del contenuto, con la indicazione delle infrazioni disciplinari che le determinano, degli organi cui spetta infliggerle e della forma del provvedimento.

Il richiamo orale, ossia la sanzione meno grave e consistente in un ammonimento per lievi mancanze, può essere inflitto da qualsiasi superiore gerarchico, il quale non è obbligato a redigere il rapporto (articolo 102).

Al richiamo scritto, che è una dichiarazione di biasimo (articolo 103), segue la pena pecuniaria, sanzione, questa, che comporta la riduzione dello stipendio mensile e degli altri assegni fissi e continuativi in misura non superiore a cinque trentesimi (articolo 104).

La deplorazione consiste in una dichiarazione scritta di formale riprovazione, che può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria e che comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe superiore di stipendio (articolo 105).

La sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione mensile (salvo la corresponsione di un assegno alimentare e degli assegni familiari), va da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi, e comporta la riduzione dell'anzianità in misura pari al periodo di sospensione dal servizio ed il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe superiore dello stipendio medesimo (articolo 106).

La destituzione, la più grave delle sanzioni disciplinari, consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Essa è di due specie: quella prevista dall'articolo 107 viene inflitta nel caso in cui la condotta del soggetto, in relazione alle ipotesi di infrazioni specificate, abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio; quella di cui all'articolo 108 consegue di diritto in caso di condanna, passata in giudicato, per determinati delitti o comportante l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per l'applicazione di una misura di sicurezza personale ex articolo 215 del codice penale o di una misura di prevenzione ex articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

La sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale e quella per motivi disciplinari sono trattate dagli articoli 109 e 110.

L'articolo 111 sancisce il generale principio di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale per lo stesso fatto.

Una precisa procedura è contemplata dall'articolo 112 per rilevare le infrazioni disciplinari.

Negli articoli 113 e 114 sono stabiliti l'obbligo della contestazione degli addebiti ed il principio del contraddittorio.

L'articolo 115 istituisce la Commissione consultiva, in materia disciplinare, che esprime il parere quando deve essere inflitta la sanzione della deplorazione. Essa ha carattere locale ed è composta da tre appartenenti al Corpo di cui uno designato dai sindacati del Corpo stesso più rappresentativi della provincia, ovvero nazionali, se si procede contro personale in servizio al Ministero di grazia e giustizia.

All'inizio di ogni anno viene predisposto l'elenco di coloro che siano chiamati a far parte della Commissione medesima. Varie disposizioni assicurano l'imparzialità della Commissione ed il rifiuto del segreto d'ufficio.

L'articolo 116 disciplina la costituzione e la composizione dei Consigli superiore, centrale e distrettuale di disciplina. Cia-

scuno di essi è composto di cinque membri, di qualifica differenziata secondo il livello dell'organo.

Essi sono presieduti, rispettivamente, dal Ministro di grazia e giustizia, dal direttore dell'ufficio centrale del Corpo o dall'ispettore distrettuale del Corpo stesso. Nel Consiglio superiore i membri del Corpo sono due, designati dai sindacati più rappresentativi sul piano nazionale; negli altri due Consigli sono quattro, di cui due designati dall'Amministrazione, con la qualifica differenziata secondo il livello dell'organo, e due dai sindacati, con qualifica sempre superiore a quella dell'incolpato.

È prevista la ricusazione o l'astensione di ciascuno dei membri della Commissione, ove sussistono le condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il rispetto del segreto d'ufficio.

Gli articoli da 117 a 121 disciplinano minutamente la procedura per l'irrogazione delle sanzioni, rispettivamente, del richiamo scritto e della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione. Esse sono tali da garantire il contraddittorio, ai vari livelli, e la valutazione di ogni giustificazione dell'incolpato e di ogni elemento di prova. Nel caso di irrogazione della sospensione o della destituzione, la fase istruttoria è condotta da un funzionario istruttore appositamente nominato, di qualifica adeguata (articolo 119).

Nei procedimenti davanti al Consiglio centrale o distrettuale di disciplina è previsto l'intervento di un difensore appartenente all'Amministrazione penitenziaria (articolo 120).

L'articolo 122 disciplina sinteticamente la procedura da seguire nel caso di ricorsi amministrativi in ordine alle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari irrogate possono essere riesaminate, a richiesta di parte: dall'organo gerarchicamente superiore, nel caso del richiamo scritto e della pena pecuniaria (articolo 123); dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena, nel caso della deplorazione (articolo 124); infine dal Ministro, quando si

tratta di sospensioni dal servizio o di destituzione (articolo 125). Anche in questi casi sono prescritte norme a tutela del corretto svolgimento del procedimento, del contraddittorio e della difesa.

Il procedimento disciplinare può essere riaperto, anche ad istanza del coniuge superstite o dei figli, quando vengano addotte nuove prove, tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti, ovvero irrogata una sanzione di minore gravità (articolo 126).

Il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal titolo VI. Può essere, in questi casi, disposta la sospensione della sanzione già inflitta.

È vietata la *reformatio in peius* della sanzione applicata, mentre è prevista, in caso di proscioglimento o di inflizione di sanzione meno grave, la corresponsione, totale o parziale, degli assegni non percepiti (articolo 127).

L'articolo 128 dispone, in linea con la natura civile del Corpo, la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia penale.

Gli articoli da 129 a 134 prevedono nuove fattispecie di delitto, tipiche degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, per le quali è sempre previsto il giudizio direttissimo (articolo 135). Esse sono:

a) l'abbandono del posto di servizio o violazione di ordine, la cui pena editatale base è della reclusione fino a tre anni, ma che può giungere a quattro ed a cinque in particolari casi o situazioni (articolo 129);

b) la rivolta, che, fuori dall'ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, punisce con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al Corpo che, riuniti in numero di cinque o più, prendano le armi o rifiutino di obbedire all'ordine di deporle, ovvero rifiutino obbedienza all'ordine di recedere da gravi violenze (articolo 130);

c) associazione al fine di commettere il delitto di rivolta, quando questa non sia commessa, che prevede la reclusione da uno a quattro anni (articolo 131);

d) manifestazioni collettive con mezzi e armi del Corpo svolte in pubblico, che prevede la reclusione fino a sei o nove mesi o fino a due anni, secondo i casi, oltre alla multa (articolo 132);

e) alterazione di armi o munizioni, porto d'armi non in dotazione, che prevede la reclusione fino a tre anni, oltre alla multa (articolo 133);

f) arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative del personale del Corpo (articolo 134).

È chiaro lo scopo di queste nuove figure di reato: prevenire la possibilità ed impedire il fatto che gli appartenenti al Corpo non adempiano i loro doveri fondamentali o facciano uso improprio o eversivo delle armi loro affidate, o ne alterino le prestazioni; prevenire e reprimere l'arbitraria utilizzazione del personale per compiti non istituzionali.

7) Diritti sindacali (Titolo VII).

Il Titolo VII (articoli da 136 a 145) contiene le norme in materia di rappresentanza sindacale e politica; la normativa relativa rappresenta uno dei punti qualificanti del presente disegno di legge.

L'articolo 136 disciplina le norme di comportamento politico; data la particolare rilevanza e delicatezza della funzione svolta, agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria è fatto divieto di svolgere attività di propaganda a favore o contro i partiti, associazioni e organizzazioni politiche o candidati ad elezioni. Essi possono, tuttavia, se candidati ad elezioni politiche o amministrative, essere posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura e quindi possono svolgere, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici o istituti, e in abito civile, attività politica e di propaganda; ad essi non è consentito di prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati, per tre anni dalla data delle elezioni.

I diritti sindacali e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinati dagli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 e 145. Con il riconoscimento al Corpo di polizia penitenziaria dei diritti sindacali, si rafforza il carattere civile del nuovo Corpo e si riconosce ai suoi appartenenti il diritto alla tutela della propria professionalità al pari di tutti gli altri lavoratori. Chiaramente, per il particolare e delicato compito che il Corpo di polizia penitenziaria deve assolvere, si è ritenuto opportuno dettare alcune norme, che stabiliscono delle particolari modalità per l'esercizio di tali attività.

L'articolo 137, infatti, pur riconoscendo il diritto agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria di associarsi in sindacati, prevede che essi non possano iscriversi a sindacati differenti da quelli del personale del Corpo. Di contro il divieto, per i sindacati del Corpo di polizia penitenziaria, di aderire, affiliarsi o avere relazioni organizzative con altre associazioni sindacali non si applica quando trattasi di sindacati di altre forze di polizia (articolo 138, secondo comma). L'articolo 139 stabilisce inoltre che non può essere esercitato il diritto di sciopero, né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di ordine e sicurezza degli istituti e il buon andamento delle funzioni attribuite al Corpo.

Le limitazioni contenute nei suddetti articoli non vanno interpretate come limitative di diritti riconosciuti agli altri lavoratori, in quanto esse sono coerenti al programma di autoregolamentazione di alcuni diritti sindacali già in atto presso molte categorie di pubblici dipendenti addetti a particolari ed essenziali servizi. L'articolo 137, al terzo e quarto comma, disciplina le modalità delle riunioni sindacali. L'aspettativa per motivi sindacali è disciplinata dall'articolo 140, il quale stabilisce che gli appartenenti al Corpo che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative possono essere a domanda, presentata tramite la competente organizzazione, collo-

cati in aspettativa per motivi sindacali; viene stabilito inoltre che il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni duemila dipendenti in organico, e pertanto con un organico previsto di trentaquattromilatrecentocinquantesi unità si potranno avere diciassette unità distaccate per motivi sindacali.

L'ultimo comma del citato articolo nello stabilire che i trasferimenti ad altre sedi di appartenenti al Corpo che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza, riconosce pienamente agli appartenenti al Corpo uno dei principali strumenti della tutela in materia di esercizio dei diritti sindacali, prevista per gli altri impiegati civili.

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali (articolo 141), le assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali (articolo 142), il trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali (articolo 143), la disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali (articolo 144) e la delega per la riscossione di contributi sindacali (articolo 145), le norme rispecchiano appieno quanto già previsto per gli impiegati civili dello Stato.

8) Copertura finanziaria (Titolo VIII).

Il Titolo VIII comprende un solo articolo, il 146, relativo alla copertura dell'onere finanziario. In esso è formulata la previsione dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente disegno di legge, valutato in lire 213 miliardi in ragione d'anno.

È previsto, per il 1985, un onere di lire 43 miliardi, con un aumento di organico di duemila unità, 100 miliardi per l'anno 1986, con un aumento in organico di duemilaseicentoquaranta unità, e 213 miliardi per l'anno 1987, con un aumento in organico di cinquemilatrecentosessanta unità.

Agli oneri finanziari di cui sopra si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, utilizzando lo specifico accantonamento per l'« Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

9) *Disposizioni finali e transitorie (Titolo IX).*

Le disposizioni finali e transitorie formano oggetto del titolo IX, che comprende gli articoli dal 147 a 164.

L'articolo 147 disciplina l'inquadramento del personale appartenente al disciolto Corpo degli agenti di custodia e del soprappreso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Gli articoli dal 148 al 153 disciplinano, rispettivamente, la riserva di posti nel ruolo dei coordinatori a favore dei marescialli, l'inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori, i concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloqui, il concorso riservato ai marescialli capi ed ai marescialli ordinari, l'inquadramento dei marescialli capi e dei marescialli ordinari, il corso di aggiornamento.

In conformità all'articolo 3 del disegno di legge, l'articolo 154 prevede che il personale del Corpo di polizia penitenziaria può acquisire specializzazioni tecniche e professionali per l'espletamento del servizio penitenziario.

L'articolo 155, abrogando le norme che disciplinano la facoltà di contrarre matrimonio per il Corpo degli agenti di custodia riconosce agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria un fondamentale diritto.

Particolare interesse merita l'articolo 156, concernente il condono disciplinare; vengono infatti condonate tutte le sanzioni

disciplinari e di stato inflitte al personale del Corpo di polizia penitenziaria per fatti connessi ad iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale; i provvedimenti disciplinari di altra natura pendenti all'entrata in vigore della riforma (articolo 161) proseguono davanti ai nuovi organi.

I procedimenti pendenti a carico del personale del Corpo degli agenti di custodia (articolo 162) davanti ai Tribunali militari sono trasferiti dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia.

Vengono abrogate tutte le norme non compatibili con il presente disegno di legge (articolo 160) e, per quanto non espressamente da questo regolato, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato (articolo 159).

Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria (articolo 158), dovrà essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della riforma, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della funzione pubblica e della pubblica istruzione, sentiti i sindacati del Corpo più rappresentativi in campo nazionale. Tuttavia nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e quella del Regolamento di cui all'articolo 158, si continueranno ad applicare le disposizioni del Regolamento del Corpo degli agenti di custodia, secondo le modalità stabilite all'articolo 164.

L'articolo 163 istituisce ruoli ad esaurimento per i dirigenti, gli ispettori ed i sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria riservati agli ufficiali e sottufficiali provenienti dal disciolto Corpo degli agenti di custodia.

INDICE DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

	<i>Pag.</i>
	—
Art. 1 — Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria	33
Art. 2 — Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e sop- pressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie	33
Art. 3 — Compiti istituzionali	33
Art. 4 — Personale del Corpo di polizia penitenziaria	33
Art. 5 — Bandiere e decorazioni	33
Art. 6 — Dotazioni	33
Art. 7 — Armamento e divise uniformi	34
Art. 8 — Mobilitazione generale	34
Art. 9 — Organizzazione	34
Art. 10 — Ispettorato centrale	34
Art. 11 — Servizi distrettuali del Corpo	34
Art. 12 — Reparti degli Istituti penitenziari	35
Art. 13 — Istituti di istruzione del Corpo di polizia penitenziaria	35

TITOLO II

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL CORPO
DI POLIZIA PENITENZIARIA

	<i>Pag.</i>
Art. 14 — Ordinamento del personale	36
Art. 15 — Votazioni organiche	36
Art. 16 — Gerarchia	36
Art. 17 — Ruolo degli agenti e degli assistenti	36
Art. 18 — Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti	36
Art. 19 — Nomina ad allievo agente	37
Art. 20 — Corsi per la nomina ad agente	38
Art. 21 — Promozione ad agente scelto	38
Art. 22 — Nomina ad assistente	38
Art. 23 — Promozione ad assistente capo	38
Art. 24 — Corso di aggiornamento	38
Art. 25 — Dimissione ed espulsione dal corso per la nomina ad assistente capo	39
Art. 26 — Decorrenza della promozione alla qualifica assistente capo	39
Art. 27 — Ruolo dei sovrintendenti	39
Art. 28 — Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrin- tendenti	39
Art. 29 — Nomina a vice sovrintendente	40
Art. 30 — Modalità del concorso e del corso di formazione per la nomina a vice sovrintendente	40
Art. 31 — Dimissioni ed espulsione dal corso per la nomina a vice sovrintendente	40

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	<i>Pag.</i>
	—
Art. 32 — Decorrenza della promozione alla qualifica di vice sovrintendente	40
Art. 33 — Promozione a sovrintendente	40
Art. 34 — Promozione a sovrintendente principale	41
Art. 35 — Promozione a sovrintendente capo	41
Art. 36 — Ruolo dei coordinatori	41
Art. 37 — Funzioni del personale appartenente al ruolo dei coordinatori	41
Art. 38 — Nomina ad allievo coordinatore	42
Art. 39 — Corsi per la nomina a coordinatore	42
Art. 40 — Dimissione dal corso per la nomina a coordinatore	43
Art. 41 — Promozione a coordinatore	43
Art. 42 — Promozione a coordinatore principale	43
Art. 43 — Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio	43
Art. 44 — Promozione a coordinatore capo	44
Art. 45 — Ruolo degli ispettori	44
Art. 46 — Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori	44
Art. 47 — Nomina a vice ispettore	44
Art. 48 — Corsi per la nomina a vice ispettore	45
Art. 49 — Dimissioni ed espulsione dal corso per la nomina a vice ispettore	45
Art. 50 — Promozione a ispettore	45
Art. 51 — Promozione a ispettore principale	45
Art. 52 — Promozione a ispettore capo	46
Art. 53 — Ruolo dei dirigenti	46

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	<i>Pag.</i>
Art. 54 — Funzioni del personale appartenente al ruolo dei dirigenti	46
Art. 55 — Nomina a primo ispettore	46
Art. 56 — Corso di formazione dirigenziale	47
Art. 57 — Commissione del concorso per titoli ed esami per la nomina a primo ispettore	47
Art. 58 — Attribuzione della qualifica di ispettore superiore . .	47
Art. 59 — Istruzione e formazione professionale	48
Art. 60 — Trattamento economico degli allievi	49
 TITOLO III NORME PARTICOLARI 	
Art. 61 — Promessa solenne e giuramento	49
Art. 62 — Orario di servizio	49
Art. 63 — Obbligo di permanenza e reperibilità	50
Art. 64 — Obbligo di alloggio in caserma	50
Art. 65 — Mensa	50
Art. 66 — Magazzini	50
 TITOLO IV NORME PARTICOLARI DI STATO 	
Art. 67 — Obbligo di residenza	50
Art. 68 — Congedi	51
Art. 69 — Incompatibilità	51
Art. 70 — Diffida	51
Art. 71 — Aspettativa	51

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	<i>Pag.</i>
Art. 72 — Mandato amministrativo e politico	51
Art. 73 — Trasferimenti	52
Art. 74 — Comando presso altra amministrazione	52
Art. 75 — Collocamento fuori ruolo	52
Art. 76 — Cause di cessazione dal servizio	52
Art. 77 — Richiamo in servizio	53
Art. 78 — Riammissione in servizio	53
Art. 79 — Norme relative agli scrutini	53
Art. 80 — Rapporti informativi	53
Art. 81 — Giudizio complessivo	54
Art. 82 — Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per i primi ispettori e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia	54
Art. 83 — Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso istituti e servizi dell'Amministrazione	55
Art. 84 — Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo	55
Art. 85 — Consiglio di amministrazione	55
Art. 86 — Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti	55
Art. 87 — Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti	56
Art. 88 — Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei coordinatori	56
Art. 89 — Promozione per merito straordinario degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei dirigenti	56
Art. 90 — Decorrenza delle promozioni per merito straordinario	56

	<i>Pag.</i>
Art. 91 — Accertamenti medico legali	57
Art. 92 — Tessera di riconoscimento	57
Art. 93 — Trattamento economico	57
Art. 94 — Doveri di subordinazione	57
Art. 95 — Ordine gerarchico e rapporti funzionali	58
Art. 96 — Impiego degli appartenenti al Corpo	58
Art. 97 — Servizio di scorta di sicurezza	58

TITOLO V

NORME ATTINENTI AL SERVIZIO

Art. 98 — Doveri fuori servizio	58
Art. 99 — Obblighi di leva	58
Art. 100 — Assistenza religiosa	58

TITOLO VI

DISCIPLINA E NORME PENALI

Art. 101 — Sanzioni disciplinari	59
Art. 102 — Richiamo orale	59
Art. 103 — Richiamo scritto	59
Art. 104 — Pena pecuniaria	59
Art. 105 — Deplorazione	60
Art. 106 — Sospensione dal servizio	61
Art. 107 — Destituzione	61
Art. 108 — Destituzione di diritto	62
Art. 109 — Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale	62

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	<i>Pag.</i>
Art. 110 — Rinvio	63
Art. 111 — Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale	63
Art. 112 — Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni	63
Art. 113 — Modalità per l'irrogazione delle sanzioni	64
Art. 114 — Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato	64
Art. 115 — Commissione consultiva	64
Art. 116 — Consiglio superiore, Consiglio centrale e Consiglio distrettuale di disciplina	65
Art. 117 — Procedimenti per l'irrogazione del richiamo e della pena pecuniaria	66
Art. 118 — Procedimento per l'irrogazione della deplorazione	66
Art. 119 — Istruttoria per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione	66
Art. 120 — Procedimento dinanzi al Consiglio centrale o distrettuale di disciplina	67
Art. 121 — Deliberazione del Consiglio di disciplina	68
Art. 122 — Generalità	68
Art. 123 — Riesame delle sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria	69
Art. 124 — Riesame della sanzione della deplorazione	69
Art. 125 — Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione	69
Art. 126 — Riapertura del procedimento disciplinare	69
Art. 127 — Effetti della riapertura del procedimento disciplinare	69
Art. 128 — Giurisdizione penale	70
Art. 129 — Abbandono di posto o servizio e violazione di ordine	70

	<i>Pag.</i>
Art. 130 — Rivolta	70
Art. 131 — Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta	70
Art. 132 — Manifestazioni collettive con mezzi e armi del Corpo	70
Art. 133 — Alterazione di armi o munizioni, porto d'armi non in dotazione	70
Art. 134 — Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative . . .	71
Art. 135 — Giudizio direttissimo	71

TITOLO VII

NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA
SINDACALE E POLITICA

Art. 136 — Norme di comportamento politico	71
Art. 137 — Diritti sindacali	71
Art. 138 — Sindacati del Corpo di polizia penitenziaria	72
Art. 139 — Divieto di esercizio del diritto di sciopero	72
Art. 140 — Aspettativa per motivi sindacali	72
Art. 141 — Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali	72
Art. 142 — Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali . .	72
Art. 143 — Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali	73
Art. 144 — Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali	73
Art. 145 — Delega per la riscossione di contributi sindacali . . .	73

TITOLO VIII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 146 — Copertura dell'onere finanziario	73
---	----

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

	<i>Pag.</i>
Art. 147 — Inquadramento del personale	74
Art. 148 — Riserva di posti nel ruolo dei coordinatori a favore dei marescialli	75
Art. 149 — Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei ma- rescialli maggiori	75
Art. 150 — Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio	76
Art. 151 — Concorso riservato ai marescialli capi ed ai marescialli ordinari	76
Art. 152 — Inquadramento dei marescialli capi e dei marescialli ordinari	76
Art. 153 — Corso di aggiornamento	77
Art. 154 — Specializzazioni	77
Art. 155 — Matrimonio per gli appartenenti al Corpo di polizia pe- nitenziarica	77
Art. 156 — Condono disciplinare	77
Art. 157 — Mutamento di denominazione	78
Art. 158 — Regolamento di servizio del Corpo di polizia peniten- ziaria	78
Art. 159 — Disposizioni finali	78
Art. 160 — Norme abrogate	78
Art. 161 — Pendenza di procedimenti disciplinari	78
Art. 162 — Norme transitorie in materia di giurisdizione	78
Art. 163 — Ruoli ad esaurimento	78
Art. 164 — Applicazione transitoria delle disposizioni del Regola- mento del Corpo per gli agenti di custodia	79

TABELLE ALLEGATE

	<i>Pag.</i>
	—
Tabella A — Equiparazione tra le qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria e i gradi del Corpo degli agenti di custodia	80
Tabella B — Limiti di età per il collocamento a riposo del personale di polizia penitenziaria	81
Tabella C — Organico del Corpo di polizia penitenziaria. Ruolo del Corpo di polizia penitenziaria	82
Tabella D — Tabella organica del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo dei dirigenti	83
Tabella E — Tabella di equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e le qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato con riferimento ai gradi del personale delle altre forze di polizia	84
Tabella F — Piano di assunzione del personale e riepilogo di spesa	85

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ART. 1.

(Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria).

È istituito il Corpo di polizia penitenziaria.

Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, è un Corpo civile, ha ordinamento speciale e organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo di polizia penitenziaria fa parte delle forze di polizia.

ART. 2.

(Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie).

Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è soppresso.

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge.

ART. 3.

(Compiti istituzionali).

Il Corpo di polizia penitenziaria assolve a tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della

Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, nonché dalle altre leggi e regolamenti.

In particolare esso attende alla custodia dei detenuti e degli internati, assicura l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari, ne garantisce la sicurezza e collabora alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei condannati e degli internati.

I compiti del Corpo sono espletati all'interno degli istituti penitenziari, lungo i confini perimetrali e nelle aree esterne di pertinenza degli stessi nonché all'esterno nei soli casi tassativamente indicati da disposizioni della presente legge o del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 4.

(Personale del Corpo di polizia penitenziaria).

Il Corpo di polizia penitenziaria espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi all'interno delle sezioni degli istituti penitenziari deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

ART. 5.

(Bandiere e decorazioni).

Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 6.

(Dotazioni).

Le attrezzature, l'armamento, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 7.

(Armamento e divise uniformi).

I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

ART. 8.

(Mobilitazione generale).

Il Corpo di polizia penitenziaria è militarizzato in caso di mobilitazione generale e gli appartenenti sono esclusi dal richiamo alle armi.

ART. 9.

(Organizzazione).

Il Corpo di polizia penitenziaria è organizzato in un Ufficio della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, denominato « Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria » presso cui è istituito un Ispettorato centrale, in servizi distrettuali, in reparti degli istituti penitenziari e in istituti di istruzione.

ART. 10.

(Ispettorato centrale).

Presso l'Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria è istituito l'Ispettorato centrale, con attribuzioni di

indirizzo e coordinamento dell'addestramento, formazione e impiego del personale del Corpo in conformità alle direttive del direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena; è altresì organo consultivo su tutte le materie e su tutti i settori di interesse e di pertinenza del Corpo.

A capo dell'Ispettorato centrale è posto il funzionario del Corpo con la qualifica di ispettore superiore, che è nominato dal Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto.

In caso di vacanza nella qualifica di ispettore superiore, è nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena, ispettore centrale reggente un funzionario del Corpo con la qualifica di primo ispettore.

I funzionari dell'Ispettorato centrale possono essere incaricati dal direttore dell'Ufficio del personale del Corpo di effettuare ispezioni e inchieste.

L'ispettore centrale formula proposte per il miglioramento delle condizioni morali, materiali e di servizio degli appartenenti al Corpo.

All'Ispettorato centrale è addetto un funzionario del Corpo con qualifica di primo ispettore con funzioni di vice ispettore centrale nominato dal Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

All'Ispettorato sono addetti esclusivamente appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 11.

(Servizi distrettuali del Corpo).

Presso gli Uffici degli ispettori distrettuali degli istituti di prevenzione e di pena per gli adulti e i centri di rieducazione per i minorenni sono istituiti i servizi distrettuali del Corpo.

Ai servizi distrettuali è preposto un funzionario del Corpo con qualifica non inferiore a ispettore capo con funzioni di ispettore distrettuale del Corpo.

L'ispettore distrettuale del Corpo di polizia penitenziaria visita periodicamente e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità i reparti degli istituti ubicati nel territorio di competenza al fine di vigilare sulle condizioni del personale, sull'andamento del servizio, sui materiali e sullo stato delle caserme. L'ispettorato distrettuale del Corpo di polizia penitenziaria riferisce all'ispettore centrale in ordine alle visite effettuate.

L'ispettore distrettuale del Corpo è organo tecnico di consulenza dell'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per gli adulti e del direttore del Centro di rieducazione per i minorenni con riferimento alla custodia e alla sicurezza degli istituti ed esegue le direttive da essi impartite relative alle attività di collaborazione del personale del Corpo nella osservazione e nel trattamento rieducativo dei condannati e degli internati.

ART. 12.

(Reparti degli Istituti penitenziari).

Presso ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena è costituito un reparto del Corpo di polizia penitenziaria.

Gli organici dei reparti sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il comando del reparto è conferito con provvedimento ministeriale ad un funzionario del ruolo degli ispettori del Corpo.

Qualora la consistenza del reparto lo consenta il comando può essere conferito ad un appartenente al Corpo con qualifica non inferiore a quella di vice coordinatore. Ove la struttura dell'istituto o la consistenza numerica del reparto lo consigli, il reparto può essere suddiviso in sezioni.

Il comando della sezione è conferito ad un appartenente al Corpo con qualifica non inferiore a quella di sovrintendente principale.

Il comandante del reparto è responsabile nei confronti del direttore dell'istituto dei servizi relativi alla custodia dei detenuti e degli internati, all'ordine, alla disci-

plina e alla sicurezza dell'istituto e provvede all'impiego del reparto per l'attuazione delle direttive impartite al riguardo dal direttore.

Il comandante del reparto esegue le direttive del direttore dell'istituto con riferimento alle attività di collaborazione nella osservazione e nel trattamento rieducativo dei condannati e degli internati e partecipa, personalmente o a mezzo di un suo delegato, alle riunioni del gruppo di osservazione previsto dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

In caso di assenza o impedimento il comandante del reparto è sostituito dall'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria di qualifica più elevata o, a parità di qualifica, di maggiore anzianità nella medesima.

ART. 13.

(Istituti di istruzione del Corpo di polizia penitenziaria).

Gli istituti di istruzione del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 59 sono istituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia e sono destinati all'addestramento e alla formazione tecnica e professionale degli appartenenti al Corpo nonché al loro aggiornamento.

La Direzione degli istituti di istruzione è affidata ad un funzionario del Corpo con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

La direzione degli istituti di istruzione è conferita dal Direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena su proposta del direttore dell'Ufficio del personale, sentito l'Ispezzore centrale del Corpo.

L'organizzazione degli istituti di istruzione è disciplinata dal regolamento di servizio.

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento professionale. Il regolamento di servizio stabilisce la durata e le modalità dei corsi di aggiornamento.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ART. 14.

(Ordinamento del personale).

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, dei coordinatori, degli ispettori e dei dirigenti.

ART. 15.

(Dotazioni organiche).

La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria è fissata nella tabella C allegata alla presente legge.

ART. 16.

(Gerarchia).

La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria è determinata come segue: dirigenti, ispettori, coordinatori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data di decorrenza della promozione o nomina; a parità di tale data, da quella della decorrenza della promozione o nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

ART. 17.

(Ruolo degli agenti e degli assistenti).

Il ruolo degli agenti e degli assistenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) agente;
- b) agente scelto;
- c) assistente;
- d) assistente capo.

ART. 18.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti).

Al personale del ruolo degli agenti ed assistenti è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Agli agenti, agenti scelti ed assistenti è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria; agli assistenti capo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il personale delle qualifiche di agente e agente scelto svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. Può, altresì, in relazione ad un'eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Al personale della qualifica di assistente sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.

Al personale della qualifica di assistente capo sono attribuite le mansioni indicate nel comma precedente con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 19.

(*Nomina ad allievo agente*).

L'assunzione degli agenti avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;

c) sana e robusta costituzione, immunità da qualsiasi difetto o imperfezione previsti negli elenchi A e B annessi al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, immunità da dislalia anche di tenue grado, nonché acutezza visiva non inferiore a dodici decimi complessivi con un minimo di cinque decimi nell'occhio e che, comunque, raggiunga dieci decimi in ciascun occhio con modesta correzione di lenti;

d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) buona condotta civile e morale.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, da altri corpi di polizia, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, o che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione o a misura di sicurezza personale.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventual-

mente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti.

Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59 della presente legge.

Fino al venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato al personale di altri corpi di polizia, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in congedo o in servizio che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il servizio prestato in ferma volontaria nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria.

Il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario.

Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti e degli assistenti con le modalità previste dal regolamento di servizio, previa frequenza del corso di cui al primo comma dell'articolo 20, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che eco-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nomici qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.

Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 20.

(Corsi per la nomina ad agente).

Gli allievi agenti vengono ammessi a frequentare un corso teorico-pratico di formazione professionale che ha la durata di dodici mesi.

È facoltà del Ministero di grazia e giustizia ridurre la durata del corso di formazione a non meno di otto mesi quando necessità contingenti richiedono l'urgente impiego degli allievi in qualità di agenti.

Gli ammessi al corso di formazione sono accasermati, partecipano alla mensa in comune e sono soggetti a tutte le norme della presente legge in quanto applicabili.

Al termine del corso gli allievi sostengono esami di idoneità basati su prove scritte e orali. Coloro che superano gli esami sono iscritti da parte della commissione esaminatrice in una graduatoria di merito formata secondo il punteggio riportato. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con proprio decreto, secondo l'ordine della graduatoria, alla nomina ad agenti degli allievi che abbiano conseguito l'idoneità.

Gli allievi che non conseguono l'idoneità vengono esonerati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Essi a domanda possono comunque essere ammessi a frequentare per una sola volta il corso successivo.

Gli allievi agenti non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvi i servizi di caserma.

Sono espulsi dal corso gli allievi agenti responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Per le modalità di svolgimento dei corsi si applica quanto disposto dal successivo articolo 59.

ART. 21.

(Promozione ad agente scelto).

La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 20 della presente legge.

Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, ai fini del precedente comma, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è computato per intero.

ART. 22.

(Nomina ad assistente).

La qualifica di assistente è conferita, a ruolo aperto per anzianità senza demerito, agli agenti scelti dopo quattordici anni di complessivo servizio.

ART. 23.

(Promozione ad assistente capo).

La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue previo superamento di un apposito corso di aggiornamento di durata non inferiore a trenta giorni da espletarsi di regola annualmente, presso una scuola del Corpo, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 24.

(Corso di aggiornamento).

L'ammissione al corso di cui al precedente articolo, nei limiti dei posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre

dall'anno in cui si svolge il corso stesso, avviene mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che abbia compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente alla data di inizio del corso.

ART. 25.

(Dimissioni ed espulsione dal corso per la nomina ad assistente capo).

Sono dimessi dal corso gli assistenti che:

- 1) dichiarino di rinunciare al corso;
- 2) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di dieci giorni, anche se non consecutivi.

Nel caso di infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, gli assistenti sono ammessi a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Gli assistenti di sesso femminile, la cui assenza è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli assistenti responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, su proposta del direttore dell'Ufficio del personale del Corpo.

ART. 26.

(Decorrenza della promozione alla qualifica di assistente capo).

La promozione alla qualifica di assistente capo viene conferita agli idonei a decorrere dal 1° gennaio dell'anno suc-

cessivo a quello in cui si è concluso il corso.

Il personale ammesso a ripetere il corso nei casi di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 25 viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso.

ART. 27.

(Ruolo dei sovrintendenti).

Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- 1) vice sovrintendente;
- 2) sovrintendente;
- 3) sovrintendente principale;
- 4) sovrintendente capo.

ART. 28.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti).

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria.

Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere altresì affidato il comando di più agenti in servizio operativo.

Al personale della qualifica di sovrintendente principale e di sovrintendente capo può essere affidato il comando di un reparto cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e dei quali risponde.

Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 29.

(Nomina a vice sovrintendente).

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue, nel limite dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando di concorso, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale presso un istituto di istruzione del Corpo.

Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo.

ART. 30.

(Modalità del concorso e del corso di formazione per la nomina a vice sovrintendente).

Per le modalità del concorso e per lo svolgimento del successivo corso di formazione di cui all'articolo precedente, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 59 della presente legge.

ART. 31.

(Dimissioni ed espulsione dal corso per la nomina a vice sovrintendente).

È dimesso dal corso per la nomina a vice sovrintendente il personale che:

1) dichiara di rinunciare al corso;

2) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi, elevabili a quarantacinque giorni per infermità riportata durante il corso. Nell'ipotesi che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel perio-

do precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Il personale di sesso femminile, la cui assenza è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena su proposta del direttore dell'Ufficio del personale del Corpo.

ART. 32.

(Decorrenza della promozione alla qualifica di vice sovrintendente).

La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso.

Il personale ammesso a ripetere il corso, nei casi di cui ai commi primo, n. 2), e secondo del precedente articolo 31, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso.

ART. 33.

(Promozione a sovrintendente).

La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 34.

(Promozione a sovrintendente principale).

La promozione alla qualifica di sovrintendente principale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 35.

(Promozione a sovrintendente capo).

La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue:

1) mediante scrutinio per merito comparativo nel limite della metà dei posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.

La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, è arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente numero 2). Ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto.

ART. 36.

(Ruolo dei coordinatori).

Il ruolo dei coordinatori della polizia penitenziaria è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- 1) vice coordinatore;
- 2) coordinatore;
- 3) coordinatore principale;
- 4) coordinatore capo.

ART. 37.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei coordinatori).

Al personale del ruolo dei coordinatori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo dei coordinatori sono diretti collaboratori degli ispettori di polizia penitenziaria.

Il personale del ruolo dei coordinatori svolge mansioni di comando o coordinamento di reparti o sezioni di reparto con la responsabilità per le disposizioni e per le istruzioni impartite nelle predette funzioni di cui risponde con il margine di iniziativa e di discrezionalità relativo alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Le ulteriori mansioni del personale del ruolo dei coordinatori da svolgere negli altri servizi dell'amministrazione penitenziaria sono definite nel regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

Il personale del ruolo dei coordinatori sostituisce i superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento.

Il personale del ruolo dei coordinatori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 38.

(Nomina ad allievo coordinatore).

L'assunzione dei coordinatori di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta;
- 3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
- 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
- 5) buona condotta.

Gli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purché in possesso degli altri requisiti.

A parità di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del titolo di studio, anche fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e dimostrino idoneità e specifiche attitudini per le funzioni di coordinatore. L'accertamento di tali idoneità ed attitudini avviene attraverso apposita prova di esame scritta e orale, abilitante alla partecipazione al concorso. Ai candidati di cui al presente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso. Se i posti riservati alla categoria di cui al comma precedente non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Il limite di età, di cui al comma precedente, non si applica nei confronti del personale della polizia penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di vice brigadiere e di brigadiere.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione o a misura di sicurezza personale.

Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dagli articoli 59 e 60.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi coordinatori.

ART. 39.

(Corsi per la nomina a coordinatore).

Ottenuta la nomina, gli allievi coordinatori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria con particolare riguardo all'attività penitenziaria. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi coordinatori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali coordinatori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati coordinatori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi coordinatori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia penitenziaria, nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestra-

mento per il servizio di coordinatore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

I coordinatori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

ART. 40.

(Dimissioni dal corso per la nomina a coordinatore).

Sono dimessi dal corso gli allievi coordinatori che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

Gli allievi coordinatori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena, su proposta del direttore dell'ufficio competente.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'ammini-

strazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della polizia penitenziaria.

ART. 41.

(Promozione a coordinatore).

La promozione alla qualifica di coordinatore si consegue mediante scrutinio per merito assoluto nei limiti dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice coordinatore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 39.

ART. 42.

(Promozione a coordinatore principale).

La promozione alla qualifica di coordinatore principale si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante concorso per titoli di servizio ed esame colloquio al quale è ammesso il personale con qualifica di coordinatore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

ART. 43.

(Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio).

Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente articolo, è indetto annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna cate-

ria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui all'articolo 59.

ART. 44.

(Promozione a coordinatore capo).

La promozione alla qualifica di coordinatore capo si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con qualifica di coordinatore principale che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

ART. 45.

(Ruolo degli ispettori).

Il ruolo degli ispettori è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- 1) vice ispettore;
- 2) ispettore;
- 3) ispettore principale;
- 4) ispettore capo.

ART. 46.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori).

Agli appartenenti al ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiali di polizia giudiziaria e ufficiali di pubblica sicurezza.

Al medesimo personale sono attribuite funzioni di coordinamento e di indirizzo di reparti e di comando con la responsabilità per le disposizioni e per le istruzioni impartite nelle predette funzioni di cui rispondono con il margine di iniziativa e di discrezionalità relativo alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Le ulteriori mansioni degli appartenenti al ruolo degli ispettori da svolgere negli altri servizi dell'amministrazione penitenziaria sono definite nel regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

Gli appartenenti al ruolo degli ispettori provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 47.

(Nomina a vice ispettore).

L'assunzione dei vice ispettori avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) sana e robusta costituzione e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
- 3) buona condotta civile e morale;
- 4) diploma di laurea in giurisprudenza;
- 5) età non superiore ai ventotto anni.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei coordinatori, in possesso del requisito di cui al n. 4) del comma precedente e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti disponibili per i pubblici concorrenti.

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, da altri corpi di polizia, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione o a misura di sicurezza personale.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria.

I vincitori del concorso sono nominati vice ispettori in prova.

Relativamente alle modalità del concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59 della presente legge.

ART. 48.

(Corsi per la nomina a vice ispettore).

Ottenuta la nomina, i vice ispettori in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso una scuola del Corpo.

Al termine del corso i vice ispettori in prova, che siano stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo, sostengono un esame finale sulle materie oggetto di studio.

I vice ispettori in prova durante i nove mesi del corso non possono essere impiegati in servizio di istituto.

I vice ispettori in prova, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati vice ispettori.

Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

I vice ispettori in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.

La promozione alla qualifica di vice ispettore viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso.

I vice ispettori sono assegnati ai servizi previsti dalla presente legge.

Relativamente al corso si applica quanto stabilito dall'articolo 59 della presente legge.

ART. 49.

(Dimissioni ed espulsione dal corso per la nomina a vice ispettore).

Sono dimessi dal corso i vice ispettori in prova che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non superano gli esami del corso;

c) non sono dichiarati idonei al servizio nel Corpo per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;

d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, elevabili a novanta giorni per infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il vice ispettore in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica, sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I vice ispettori in prova di sesso femminile, la cui assenza è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso i vice ispettori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena su proposta del direttore dell'ufficio del personale del Corpo.

ART. 50.

(Promozione a ispettore).

La promozione alla qualifica di ispettore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto due anni di servizio effettivo nella qualifica.

ART. 51.

(Promozione a ispettore principale).

La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è

ammesso il personale con la qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 52.

(Promozione a ispettore capo).

La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore principale che abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nella qualifica.

ART. 53.

(Ruolo dei dirigenti).

Il ruolo dei dirigenti è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- 1) primo ispettore;
- 2) ispettore superiore.

ART. 54.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei dirigenti).

Ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, gli appartenenti al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le funzioni previste dalla presente legge.

I posti di qualifica e di funzione degli appartenenti al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria sono indicati nella tabella *D* allegata alla presente legge.

Agli appartenenti al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è attribuita la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

ART. 55.

(Nomina a primo ispettore).

Sino a quando non verranno emanate nuove norme di carattere generale in materia di accesso alla dirigenza statale, per l'accesso al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme della presente legge.

La nomina a primo ispettore si consegue mediante corso di formazione dirigenziale, con esame finale, al quale è ammesso il personale del ruolo degli ispettori in possesso della qualifica di ispettore capo.

L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del cinquanta per cento con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli ed esami.

Al concorso per titoli ed esami, è ammesso, secondo l'ordine di ruolo, il personale di cui al secondo comma che nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio complessivo di « ottimo » di cui all'articolo 80.

Il concorso per titoli ed esami è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui alla lettera c) del successivo ottavo comma allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia in possesso.

L'Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti venticinque;

b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta in relazione alla sede di servizio, punti dieci;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti sei;

d) pubblicazioni del candidato e titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del medesimo, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti quattro;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale, punti tre e cinquanta;

f) speciali riconoscimenti, punti uno e cinquanta.

L'esame consiste in:

1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;

2) un colloquio volto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che è chiamato a svolgere.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a trenta cinquantiesimi.

Il punteggio sia per la prova scritta che per il colloquio è espresso in cinquantiesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a trenta cinquantiesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di punteggio, ha la preferenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Il personale che per due volte non consegue l'idoneità nelle prove d'esame non può essere ammesso al concorso di cui al presente articolo.

ART. 56.

(Corso di formazione dirigenziale).

Il corso di formazione dirigenziale è ad indirizzo spiccatamente professionale e mira a perfezionare la conoscenza delle tecniche attinenti ai compiti istituzionali, nonché all'approfondimento della cultura giuridica finalizzata per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Il corso ha la durata di sei mesi.

I programmi e le modalità del corso sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 59 della presente legge.

ART. 57.

(Commissione del concorso per titoli ed esami per la nomina a primo ispettore).

La commissione del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è composta dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, dal direttore dell'Ufficio del personale del Corpo per gli Istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'Ufficio del personale civile dell'amministrazione penitenziaria, dall'Ispettore generale del Corpo e da un ispettore generale dell'amministrazione penitenziaria.

Espleta le funzioni di segretario un ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 58.

(Attribuzione della qualifica di ispettore superiore).

La qualifica di ispettore superiore viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 79 del-

la presente legge, tra i primi ispettori che compiano alla stessa data tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la vacanza.

ART. 59.

(Istruzione e formazione professionale).

Gli istituti di istruzione per la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono i seguenti:

- 1) Scuole per agenti e sovrintendenti;
- 2) Scuole per coordinatori;
- 3) Istituto di perfezionamento per ispettori e per dirigenti;
- 4) Centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino, all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per l'espletamento del servizio di istituto. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico e di studio tra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.

Per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole secondarie ed Università e per le materie specialistiche, tecnico-professionali e per l'addestramento vengono formati elenchi che comprendono docenti universitari o di istituti specializzati e di materie letterarie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di ruolo o abilitati, nonché magistrati, funzionari dell'amministrazione e del Corpo di polizia penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato e ufficiali delle Forze armate che chiedono di esservi inclusi. Detti

elenchi vengono formati da una apposita commissione, costituita dal provveditore agli studi, dal presidente del tribunale, dal presidente del tribunale amministrativo regionale, o loro delegati, della circoscrizione ove ha sede l'istituto, la scuola o il centro, dal direttore di questi e dall'ispettore distrettuale degli Istituti di prevenzione e di pena per adulti.

La scelta degli insegnanti spetta al Ministro di grazia e giustizia su proposta del direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro presso cui gli insegnanti sono chiamati a svolgere la loro attività.

Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante presso ciascun istituto o scuola o centro. Gli insegnanti predetti possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza e il servizio prestato presso l'istituto o scuola o centro è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili.

Fuori dei casi in cui il personale fruisca di regolare retribuzione per l'insegnamento presso gli istituti o scuole o centri del Corpo di polizia penitenziaria, viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione dei requisiti per l'ammissione al concorso sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

Le materie di insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, la costituzione delle commissioni d'esame, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti delle scuole, degli istituti o dei centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneità previsto a conclusione dei corsi di cui alla presente legge.

ART. 60.

(Trattamento economico degli allievi).

Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli allievi provenienti dagli altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria è assegnato il trattamento economico più favorevole.

TITOLO III

NORME PARTICOLARI

ART. 61.

(Promessa solenne e giuramento).

I cittadini che entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria debbono prestare promessa solenne e giuramento di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il rifiuto comporta la decadenza dall'impiego.

ART. 62.

(Orario di servizio).

L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è fissato in conformità delle norme vigenti in materia per il personale della Polizia di Stato ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

A decorrere dall'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedano, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per il lavoro straordinario.

I limiti massimi individuali e di spesa di prestazioni di lavoro straordinario — ivi compreso il numero di maggiori prestazioni risultante dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri — non possono superare annualmente le duecentoquaranta ore. Detti limiti sono stabiliti, unitamente ai contingenti di personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Con la stessa procedura potranno essere apportate variazioni ai limiti orari massimi di cui al precedente comma esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

Dalla stessa data in cui opereranno le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è soppressa la gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, come modificato dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, e dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

Quando per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.

Il personale che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive.

ART. 63.

(Obbligo di permanenza e reperibilità).

Per esigenze di ordine e di sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere in caserma, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.

ART. 64.

(Obbligo di alloggio in caserma).

Il personale del Corpo appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti che non sia coniugato o non conviva con figli minorenni ha il dovere di pernottare in caserma. Tale dovere cessa dopo il compimento del quinto anno di effettivo servizio.

Per particolari esigenze relative all'ordine e alla sicurezza è facoltà del direttore dell'istituto di disporre, sentiti il comandante del reparto, l'ispettore distrettuale per gli Istituti di prevenzione e di pena o il direttore del Centro di rieducazione per i minorenni e l'ispettore distrettuale del Corpo, il pernottamento obbligatorio del personale del reparto per l'intera durata dell'esigenza.

Nelle ore notturne è, comunque, obbligatoria la presenza in istituto di almeno la metà della forza del reparto; tale quota può essere ridotta fino a non meno di un terzo, ove la situazione lo consenta, con le stesse modalità previste nel comma precedente.

Il comandante del reparto ha il dovere di alloggiare nell'alloggio di servizio.

Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità nelle ore notturne.

A cura e spese dell'Amministrazione gli alloggi di servizio sono provvisti dell'arredamento determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 65.

(Mensa).

In ogni istituto è organizzato un servizio di mensa disciplinato dal regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 66.

(Magazzini).

Per la conservazione, la manutenzione e la distribuzione del vestiario, dell'equipaggiamento, del casermaggio e dell'armamento sono istituiti magazzini del Corpo.

Le sedi dei magazzini sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Alla direzione di ciascun magazzino è preposto un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI DI STATO

ART. 67.

(Obbligo di residenza).

Il personale di cui alla presente legge deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o reparto cui è destinato.

Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

ART. 68.

(Congedi).

I congedi per il personale di cui alla presente legge sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Il congedo ordinario per il personale con oltre venticinque anni di servizio ha la durata di quarantacinque giorni.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.

I congedi degli allievi che frequentano i corsi sono disciplinati dal regolamento di servizio.

ART. 69.

(Incompatibilità).

Il personale di cui alla presente legge non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvi i casi previsti da disposizioni speciali.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello Stato.

Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, o del Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena da lui delegato.

ART. 70.

(Diffida).

Il personale di cui alla presente legge che contravvenga al divieto previsto dall'articolo 69 viene diffidato dal Direttore

generale degli Istituti di prevenzione e di pena a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego.

Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione.

La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui al primo comma del presente articolo non preclude la eventuale azione disciplinare.

ART. 71.

(Aspettativa).

L'aspettativa dal servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72 e ferme restando le disposizioni degli articoli 140 e 141, è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 72.

(Mandato amministrativo e politico).

Il personale di cui alla presente legge candidato alle elezioni politiche ed amministrative non può prestare servizio, per almeno tre anni, nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.

Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo e politico e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente, è autorizzato ad assentarsi dal servizio dal Capo dell'ufficio o del reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato amministrativo, con diritto oltre che al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni e al compenso per lavoro straordinario in relazione all'orario di servizio prestato ed ai servizi di istituto effettivamente svolti.

I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.

ART. 73.

(Trasferimenti).

I trasferimenti di sede del personale di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 140, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio ininterrottamente per quattro anni nella medesima sede.

A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito l'Ispettore generale del Corpo.

Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede.

Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.

La destinazione del personale appartenente ai ruoli del Corpo è disposta dal direttore dell'Ufficio del personale del Corpo.

ART. 74.

(Comando presso altra amministrazione).

Il personale di cui alla presente legge può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni o enti che svolgono attività direttamente connessa a quella penitenziaria.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti od uffici non dipendenti dall'Amministrazione penitenziaria.

Al personale comandato si applica, altresì, per quanto compatibile, la disposizione di cui agli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificati dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 75.

(Collocamento fuori ruolo).

Il collocamento fuori ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria è disciplinato dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibile.

ART. 76.

(Cause di cessazione dal servizio).

Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui alla presente legge sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata alla presente legge.

ART. 77.

(Richiamo in servizio).

Per speciali esigenze di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Ministro di grazia e giustizia può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che hanno prestato servizio nel ruolo degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e dei coordinatori che non siano collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età.

Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato di un anno qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza di organico.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

Il personale di cui al presente articolo cessa, comunque, dalla posizione di richiamo al compimento dell'età prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

ART. 78.

(Riammissione in servizio).

La riammissione in servizio del personale di cui alla presente legge è disciplinata dall'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità.

ART. 79.

(Norme relative agli scrutini).

Non è ammesso a scrutinio il personale di cui alla presente legge che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Gli scrutini per merito assoluto, previsti dalla presente legge, sono disciplinati dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

Negli scrutini per merito comparativo, si deve tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio, nonché del possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso nel ruolo e delle eventuali pubblicazioni.

Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 80.

(Rapporti informativi).

Per il personale di cui alla presente legge con qualifica inferiore a ispettore superiore, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con

il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono ». « mediocre » o « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio superiore a « buono ».

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

- 1) competenza professionale;
- 2) capacità di risoluzione;
- 3) capacità organizzativa;
- 4) qualità dell'attività svolta;
- 5) altri elementi di giudizio.

Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 82 e 83, un punteggio variabile da un minimo ad un massimo di tre.

Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze dei singoli ruoli, nonché l'ambito di variazione dei punteggi, di cui al primo comma del successivo articolo 81.

ART. 81.

(Giudizio complessivo).

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione,

variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.

Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.

L'appartenente al Corpo prima di apporre la firma su modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

ART. 82.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per i primi ispettori e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia).

Il rapporto informativo per i primi ispettori e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia è compilato:

a) per i primi ispettori dall'ispettore centrale del Corpo; il rapporto informativo viene vistato dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il personale del ruolo degli ispettori, dal direttore del competente ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o dall'ispettore centrale del Corpo, a seconda dell'impiego. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

c) per il personale dei ruoli dei coordinatori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti dai direttori degli uffici o dai comandanti dei reparti presso cui è

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

impiegato. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'Ufficio del personale del Corpo.

ART. 83.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso istituti e servizi dell'Amministrazione).

Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso istituti e servizi è compilato:

a) per i direttori delle scuole non aventi la qualifica di primo ispettore dall'Ispettore centrale del Corpo. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

b) per gli ispettori distrettuali del Corpo aventi la qualifica di primo ispettore dal capo dell'ufficio a cui appartengono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'Ufficio del personale del Corpo;

c) per il personale del ruolo degli ispettori in servizio negli Istituti di prevenzione e pena in qualità di comandanti dal direttore dell'istituto di prevenzione e pena; il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'Ufficio del personale del Corpo;

d) per il personale del ruolo degli ispettori, dei coordinatori, dei sovrintendenti, degli agenti e degli assistenti in servizio negli istituti di prevenzione e pena o nelle scuole dal comandante del reparto o dal direttore della scuola; il giudizio complessivo è espresso dall'Ispettore distrettuale del Corpo.

ART. 84.

(Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo).

Per il personale di cui alla presente legge nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'articolo 53 del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibile.

ART. 85.

(Consiglio di amministrazione).

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale di cui alla presente legge si esprime il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello degli ispettori.

ART. 86.

(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti).

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine, la sicurezza o l'incolumità delle persone ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio all'Amministrazione penitenziaria.

Al personale con qualifica di assistente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

ART. 87.

(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti).

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti e ai sovrintendenti principali, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza o l'incolumità delle persone, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all'Amministrazione penitenziaria.

Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

ART. 88.

(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei coordinatori).

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice coordinatori, ai coordinatori ed ai coordinatori principali i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza o l'incolumità delle persone dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.

Al personale con qualifica di coordinatore capo, che si trovi nelle condizioni

previste dal precedente comma, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

ART. 89.

(Promozione per merito straordinario degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei dirigenti).

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli appartenenti al ruolo degli ispettori che nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza o l'incolumità delle persone, abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali dimostrando di poter adempiere le funzioni della qualifica superiore.

Al personale del ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore capo ed al personale del ruolo dei dirigenti con qualifica di primo ispettore che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

ART. 90.

(Decorrenza delle promozioni per merito straordinario).

Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. Identica decorrenza hanno le attribuzioni di classi superiori di stipendio o scatti di anzianità di cui agli articoli precedenti.

Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla propo-

sta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.

La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena, su rapporto del capo dell'ufficio o del comandante del reparto di appartenenza.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere dell'organo di cui all'articolo 85.

Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verificano le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

ART. 91.

(Accertamenti medico-legali).

Il regolamento di servizio stabilisce le norme concernenti gli accertamenti medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica sono svolti da medici e da specialisti dell'Amministrazione penitenziaria.

Per particolari esigenze o per indisponibilità di propri medici e specialisti l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi della consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'Amministrazione.

ART. 92.

(Tessera di riconoscimento).

Agli appartenenti ai ruoli del Corpo viene rilasciata dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche saranno stabilite dal regolamento di servizio.

ART. 93.

(Trattamento economico).

Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche secondo la tabella E, di equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e le qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato, allegata alla presente legge.

Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrate, rispettivamente, dal Ministro di grazia e giustizia, o da un sottosegretario delegato, e dai rappresentanti sindacali di cui al successivo articolo 138.

ART. 94.

(Doveri di subordinazione).

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro di grazia e giustizia;
- b) dei sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
- c) del Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena;
- d) del capo dell'Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionale degli appartenenti al Corpo verso il prefetto, il questore e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello Stato.

Nell'ambito di ciascun istituto o servizio penitenziario gli appartenenti al Corpo sono alla diretta dipendenza dei superiori gerarchici. Essi hanno doveri di subordinazione funzionale nei confronti del direttore dell'istituto e del capo del servizio.

Il comandante del reparto ha dovere di subordinazione gerarchica nei confronti del direttore dell'istituto.

ART. 95.

(Ordine gerarchico e rapporti funzionali).

L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente al Corpo si trova in situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori

Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale.

L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinari, salvo l'eventuale responsabilità penale.

ART. 96.

(Impiego degli appartenenti al Corpo).

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto, salve le diverse disposizioni della presente legge.

ART. 97.

(Servizio di scorta di sicurezza).

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria può essere impiegato in servizi di scorta di sicurezza al personale e ai beni dell'Amministrazione penitenziaria.

Le modalità di effettuazione del servizio sono previste nel regolamento di servizio del Corpo.

TITOLO V

NORME ATTINENTI AL SERVIZIO

ART. 98.

(Doveri fuori servizio).

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.

ART. 99.

(Obblighi di leva).

Ferme restando le norme di cui alle leggi 7 giugno 1975, n. 198 e 22 dicembre 1981, n. 773, il servizio prestato per non meno di due anni nel Corpo di polizia penitenziaria, compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

ART. 100.

(Assistenza religiosa).

Al personale del Corpo di polizia penitenziaria che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto dei principi costituzionali.

TITOLO VI
DISCIPLINA E NORME PENALI

ART. 101.

(*Sanzioni disciplinari*).

L'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge e dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, anche se i fatti non costituiscono reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo orale;
- 2) richiamo scritto;
- 3) pena pecuniaria;
- 4) deplorazione;
- 5) sospensione dal servizio;
- 6) destituzione.

Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'amministrazione o per il servizio.

Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.

ART. 102.

(*Richiamo orale*).

Il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore.

Può essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto.

ART. 103.

(*Richiamo scritto*).

Il richiamo scritto è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

- 1) la reiterazione in lievi mancanze;

- 2) la negligenza in servizio;

3) la mancanza di correttezza nel comportamento;

4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;

5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio;

6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico, detenuti e internati.

È inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.

Ai capi degli uffici o ai comandanti di reparto è inflitto dal direttore dell'Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 104.

(*Pena pecuniaria*).

La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni:

1) la recidiva nelle mancanze punite con il richiamo scritto;

2) l'esercizio, anche occasionale, di commercio o di mestiere incompatibile;

3) il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato;

4) il contrarre debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato;

5) l'allontanamento dalla sede di servizio da uno a cinque giorni senza autorizzazione;

6) l'abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni che concorrono alla formazione professionale;

7) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilità;

8) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio;

9) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore;

10) la grave negligenza in servizio;

11) il ritardo o la negligenza nella esecuzione di un ordine;

12) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato;

13) l'inosservanza delle norme di comportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli del Corpo;

14) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli del Corpo;

15) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d'istituto o lesivo della dignità personale;

16) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;

17) qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Agli allievi degli istituti di istruzione, in luogo della pena pecuniaria, può essere applicata, ove le circostanze lo consiglino, la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni.

Il consegnato non può uscire dall'istituto se non per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non è esonerato.

La pena pecuniaria agli appartenenti al ruolo dei dirigenti è inflitta dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.

Agli appartenenti al ruolo degli ispettori, nonché agli appartenenti ai ruoli dei coordinatori, dei sovrintendenti, degli agenti e degli assistenti in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, la pena pecuniaria è inflitta dal direttore dell'Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Agli appartenenti al Corpo dei ruoli dei coordinatori, dei sovrintendenti, degli agenti e degli assistenti in servizio negli istituti di prevenzione e pena o negli istituti di istruzione o presso altri servizi del Corpo, la pena pecuniaria è inflitta dai rispettivi capi del servizio o comandanti di reparto.

ART. 105.

(Deplorazione).

La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite:

1) le abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri;

2) le persistenti trasgressioni già punite con sanzioni di minore gravità;

3) le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno, anche nei confronti dei detenuti o internati;

4) le mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni;

5) gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme della presente legge;

6) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita e di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;

7) la negligenza o l'imprudenza o l'inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso,

nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.

Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata.

La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità della mancanza e alla personalità del responsabile.

La deplorazione è inflitta dagli stessi organi di cui all'articolo 104.

ART. 106.

(Sospensione dal servizio).

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Comporta la deduzione del computo di anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 105.

Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dal servizio è superiore a quattro mesi.

Può essere inflitta nei seguenti casi:

1) mancanze previste dall'articolo 105, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali;

2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo articolo 108;

3) denigrazione dell'amministrazione o dei superiori;

4) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto;

5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione;

7) assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero pregiudicati;

8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale;

9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni;

10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'articolo 104, numero 9) provochi grave disservizio ovvero sia reiterata o abituale.

La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina qualora trattisi di personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e degli ispettori, previo giudizio del consiglio distrettuale di disciplina, per il restante personale.

ART. 107.

(Destituzione).

La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.

La destituzione è inflitta:

- 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;
- 3) per grave abuso di autorità o di fiducia;
- 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati;
- 5) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione;
- 6) per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;
- 7) per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria.

La destituzione è inflitta con le stesse modalità previste per la sospensione dal servizio.

ART. 108.

(Destituzione di diritto).

L'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria incorre nella destituzione di diritto:

- a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di estorsione,

circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla presente legge; per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'articolo 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423.

Nei casi contemplati dal precedente articolo 107 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

La destituzione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia per il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e degli ispettori, con decreto del Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena per il restante personale.

ART. 109.

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale).

L'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a procedimento penale per uno dei delitti indicati nel precedente articolo 108 ovvero colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di custodia preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Se l'appartenente ai ruoli del Corpo viene sottoposto a procedimento penale per reato diverso da quelli indicati nell'articolo 108 quando la natura del reato stesso sia particolarmente grave, può

essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

In casi di concessione di libertà provvisoria ovvero di revoca dell'ordine o mandato di cattura o dell'ordine di arresto, ovvero di scarcerazione per decorrenza dei termini, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare può essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquisito la libertà e con riserva di riesame del caso quando sul procedimento penale si è formato il giudicato.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro su proposta motivata degli organi indicati nel precedente articolo 104 per i rispettivi dipendenti.

Se il procedimento penale è definito con sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi degli articoli 378 e 479 del codice di procedura penale, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

Quando da un procedimento penale, comunque definitivo, emergano fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'amministrazione.

La sospensione cautelare può essere commutata in sospensione cautelare per motivi disciplinari qualora gli addebiti comportino le sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione.

ART. 110.

(Rinvio).

La sospensione cautelare per motivi disciplinari, gli effetti sulla progressione in carriera, l'esclusione e l'ammissione agli esami e agli scrutini a seguito della sospensione per motivi disciplinari o pe-

nali, il computo della sospensione dal servizio a seguito di condanna penale e la revoca di diritto dalla sospensione, nonché la riabilitazione, la reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare, la reintegrazione del dipendente assolto in sede di giudizio penale di revisione, la premorienza del dipendente alla sentenza di assoluzione in sede di revisione sono regolati dalle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 111.

(Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale).

Quando l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.

ART. 112.

(Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni).

Ogni superiore gerarchico è competente a rilevare le infrazioni.

Il superiore che rileva l'infrazione deve:

- a) far constatare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;
- b) procedere alla sua identificazione;
- c) astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano la

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;

d) dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze dell'infrazione;

e) inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.

Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione.

ART. 113.

(Modalità per l'irrogazione delle sanzioni).

L'organo competente ad infliggere le sanzioni deve:

tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio;

sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.

Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'articolo 114.

Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio.

Per infliggere la deplorazione deve essere sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 115.

La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del consiglio centrale o distrettuale di disciplina di cui all'articolo 116.

ART. 114.

(Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato).

Per infliggere una sanzione più grave del richiamo orale, la contestazione degli addebiti deve essere fatta per iscritto.

Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere; copia del foglio contenente le contestazioni deve essere consegnata al trasgressore e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli atti del procedimento.

L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio o del comandante del reparto incaricato della consegna.

Con lo stesso atto formale l'incolpato deve essere avvertito che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, egli può presentare giustificazioni, documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze. Tale termine può, a richiesta motivata dell'interessato, essere opportunamente prorogato di altri dieci giorni per una sola volta.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

ART. 115.

(Commissione consultiva).

La commissione consultiva è composta da tre appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria di cui uno di qualifica superiore e uno di qualifica pari a quella del trasgressore, designati dall'organo competente a infliggere le sanzioni, ed uno di qualifica superiore a quella del trasgressore, indicato dai sindacati del Corpo più rappresentativi della provincia.

All'inizio di ogni anno è disposto, a cura dell'organo competente ad infliggere la sanzione, l'elenco degli appartenenti ai

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ruoli del Corpo di polizia penitenziaria chiamati a far parte delle commissioni consultive.

Nel caso si proceda a carico di appartenenti ai ruoli dei dirigenti e degli ispettori ovvero di personale in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia il terzo componente della commissione consultiva è designato dai sindacati del Corpo più rappresentativi sul piano nazionale.

Qualora nella stessa sede di servizio del trasgressore non esista, in tutto o in parte, il personale avente qualifica corrispondente a quella stabilita per la costituzione della commissione, l'organo competente richiede alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena la designazione del personale necessario.

Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il dipendente eventualmente offeso o danneggiato.

Nel caso che più dipendenti di pari qualifica abbiano concorso a commettere la medesima mancanza, la commissione è unica.

I componenti la commissione sono vincolati al segreto di ufficio.

ART. 116.

(Consiglio superiore, consiglio centrale e consiglio distrettuale di disciplina).

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è costituito annualmente il consiglio superiore di disciplina composto: dal Ministro o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato che lo convoca e lo presiede; dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena; dal direttore dell'Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria; da due funzionari del Corpo con qualifica dirigenziale, designati dai sindacati del Corpo più rappresentativi sul piano nazionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo del ruolo degli ispettori.

Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Con decreto del direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena è costituito il Consiglio centrale di disciplina composto:

a) dal direttore dell'Ufficio del personale del Corpo o per sua delega dall'Ispettore centrale del Corpo che lo convoca e lo presiede;

b) da due funzionari del Corpo con la qualifica di primo ispettore;

c) da due funzionari del Corpo del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore a quella dell'incolpato designati di volta in volta dai sindacati del Corpo più rappresentativi sul piano nazionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo del ruolo degli ispettori.

I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno.

Con le stesse modalità, si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b).

Con decreto del Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena è costituito, in ogni distretto di corte d'appello, il consiglio distrettuale di disciplina, composto:

a) dall'ispettore distrettuale del Corpo che lo convoca e lo presiede;

b) da due funzionari del Corpo del ruolo degli ispettori;

c) da due appartenenti al ruolo del Corpo di qualifica superiore a quella dell'incolpato designati di volta in volta dai sindacati del Corpo più rappresentativi sul piano provinciale.

Un funzionario del ruolo degli ispettori del Corpo funge da segretario.

I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno.

Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b).

Il consiglio distrettuale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti ai ruoli del Corpo fino alla qualifica di coor-

dinatore capo, che prestano servizio nell'ambito del distretto.

Il presidente o i membri del consiglio di disciplina possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo.

Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio distrettuale di disciplina, il Ministro provvede alla nomina del sostituto.

I componenti dei consigli di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 117.

(Procedimenti per l'irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria).

Il procedimento per irrogare il richiamo scritto e la pena pecuniaria deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

- a) contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
- b) acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;
- c) valutazione delle giustificazioni adottate e degli altri elementi raccolti;
- d) decisione;
- e) notifica della decisione al trasgressore;
- f) comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.

ART. 118.

(Procedimento per l'irrogazione della deplorazione).

Il procedimento per irrogare la deplorazione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

- a) contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
- b) acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;

c) convocazione del trasgressore, degli eventuali testimoni e della commissione consultiva di cui all'articolo 115 da parte dell'organo competente ad irrogare la sanzione;

d) svolgimento della riunione.

Il predetto organo, assistito da un segretario, dà lettura degli addebiti contestati e delle giustificazioni presentate dal trasgressore, rendendo inoltre noti i suoi precedenti disciplinari e di servizio, nonché l'età e l'anzianità di servizio; acquisisce le dichiarazioni degli eventuali testimoni; chiede, d'iniziativa o a richiesta dei membri della commissione, eventuali ulteriori chiarimenti al trasgressore sui fatti addebitatigli; congedato il trasgressore, raccoglie il parere dei singoli membri della Commissione.

Della seduta è redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario procedente e dal segretario.

La decisione deve essere notificata al trasgressore entro il termine di cinque giorni dalla data della seduta.

Della sanzione inflitta deve essere data comunicazione scritta agli uffici interessati.

ART. 119.

(Istruttoria per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione).

L'istruttoria per irrogare la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi.

Il capo dell'ufficio o il comandante del reparto che abbia notizia di una infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione più grave della deplorazione, se il trasgressore appartiene a qualifica dei ruoli dirigenziali o degli ispettori o, comunque, è in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, ne dà comunicazione all'autorità centrale competente a infliggere la sanzione; se invece appartiene al restante personale, informa l'ispettore distrettuale del Corpo competente in cui lo stesso presta servizio.

Le predette autorità, ove ritengano che l'inflazione comporti l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga a servizio diverso da quello dell'inquisito, e che rivesta qualifica dirigenziale o del ruolo degli ispettori superiore a quella dell'incolpato.

Per il funzionario istruttore valgono le norme sull'astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina.

Il funzionario istruttore provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalità di cui all'articolo 114 e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito.

L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore.

Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendolo all'autorità che ha disposto l'inchiesta.

Detta autorità, esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette con le opportune osservazioni, all'organo competente a infliggere una sanzione minore.

Qualora gli addebiti sussistano, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente.

ART. 120.

(Procedimento dinanzi al Consiglio centrale o distrettuale di disciplina).

Il Consiglio centrale o distrettuale di disciplina è convocato dall'organo indicato nell'articolo 116 entro dieci giorni dalla ricezione del carteggio.

Nella prima riunione il presidente ed i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazioni per far constatare tale adempimento; indi il Presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l'ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio che deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso.

Il segretario appena terminata la prima riunione, notifica per iscritto all'inquisito che dovrà presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell'ora fissati, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore appartenente all'amministrazione penitenziaria, comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presenta, né darà notizia di essere legittimamente impedito, si proceda in sua assenza.

Il difensore, se lo richiede, ha facoltà di prendere visione degli atti prima della data di riunione e di chiederne copia; lo stesso non può intervenire alle sedute degli Organi collegiali senza l'assenso dell'interessato.

Nel giorno fissato, aperta la seduta, il presidente, dopo aver fatto introdurre l'inquisito e l'eventuale difensore:

- a) legge l'ordine di convocazione;
- b) rende noti i precedenti disciplinari e di servizio dell'inquisito;
- c) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
- d) fa leggere dal segretario la contestazione degli addebiti, le giustificazioni e la relazione del funzionario istruttore;

e) chiede se i membri del consiglio o l'inquisito desiderino che sia letto qualche altro atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente o i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicando chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Questi può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e può produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il Consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente dà la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere.

Udite le ulteriori ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente dichiara chiusa la trattazione orale e fa ritirare l'inquisito ed il difensore.

Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessari ulteriori accertamenti.

Non verificandosi l'ipotesi prevista dal precedente comma, il consiglio delibera a maggioranza di voti con le seguenti modalità:

a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti del consiglio danno il loro voto su ciascuna questione;

b) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza.

In ogni caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando.

ART. 121.

(Deliberazione del consiglio di disciplina).

Il consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il consiglio ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la copia verbale della trattazione orale vengono trasmesse entro dieci giorni all'Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Il direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito.

Il decreto deve essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 122.

(Generalità).

I ricorsi amministrativi previsti dalla presente legge devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li trasmette con le proprie osservazioni a quello competente per la decisione.

Si applicano, altresì, per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente titolo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

ART. 123.

(Riesame delle sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria).

Avverso le sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria si ricorre all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione.

Nel ricorso debbono essere indicati i motivi di impugnazione del provvedimento.

ART. 124.

(Riesame della sanzione della deplorazione).

Avverso la sanzione della deplorazione è ammesso rivolgere istanza al Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

L'esito del riesame è fatto risultare da decreto del Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, adottato in conformità della deliberazione del consiglio centrale di disciplina di cui al precedente articolo 116.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 120 e 121.

ART. 125.

(Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione).

Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione è ammesso rivolgere istanza di riesame al Ministro di grazia e giustizia.

L'esito del riesame è fatto risultare da decreto ministeriale adottato in conformità della deliberazione del consiglio superiore di disciplina o del consiglio centrale di disciplina, a seconda che il provvedimento oggetto di riesame sia stato emanato previo giudizio del consiglio centrale di disciplina o del consiglio distrettuale di disciplina.

Si applicano in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 120 e 121.

ART. 126.

(Riapertura del procedimento disciplinare).

Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'appartenente ai ruoli del Corpo cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i figli, adducano nuove prove da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore gravità.

La riapertura del procedimento è disposta dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena su relazione del direttore dell'Ufficio del personale del Corpo ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal titolo VI.

Il Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina.

ART. 127.

(Effetti della riapertura del procedimento disciplinare).

In caso di riapertura del procedimento disciplinare, ove le circostanze lo consiglino, il Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena può disporre la sospensione degli effetti della sanzione già inflitta.

All'appartenente ai ruoli del Corpo già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti escluse le indennità per servizi e funzioni di natura speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare già percepito.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dal coniuge superstite o dai figli.

ART. 128.

(Giurisdizione penale).

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli.

ART. 129.

(Abbandono di posto o servizio e violazione di ordine).

L'appartenente al Corpo che abbandona il posto ove si trova di guardia o il servizio di custodia o vigilanza sui detenuti o internati o di sicurezza dell'istituto ovvero viola l'ordine e le disposizioni impartite al riguardo è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso da tre o più appartenenti al Corpo in concorso tra loro, dal comandante del reparto ovvero al fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio.

La reclusione è da due a cinque anni se dal fatto derivano una o più evasioni, gravi atti di violenza compiuti da detenuti o internati, l'introduzione nell'istituto di armi o di sostanze stupefacenti o altro danno alla sicurezza dell'istituto.

ART. 130.

(Rivolta).

Fuori dall'ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che, riuniti in numero di cinque o più:

1) prendano arbitrariamente le armi o rifiutino di obbedire all'ordine di deporre, intimato da un superiore;

2) rifiutino di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.

ART. 131.

(Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta).

Quando cinque o più appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

ART. 132.

(Manifestazioni collettive con mezzi o armi del Corpo).

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi del Corpo sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

La pena è aumentata fino a nove mesi e la multa fino a un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

Gli appartenenti al Corpo che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

ART. 133.

(Alterazione di armi o munizioni, porto d'armi non in dotazione).

L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a

tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

ART. 134.

(Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale del Corpo di polizia penitenziaria, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 135.

(Giudizio direttissimo).

Per i delitti di cui agli articoli 129, 130, 131, 132, 133 e 134 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.

TITOLO VII

NORME IN MATERIA
DI RAPPRESENTANZA SINDACALE
E POLITICA

ART. 136.

(Norme di comportamento politico).

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettono l'assoluta imparzialità delle loro funzioni.

Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto di partecipare in divisa, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro i partiti, associazioni e organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

Gli appartenenti al Corpo candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici o istituti in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

ART. 137.

(Diritti sindacali).

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno diritto di associarsi in sindacati.

Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale del Corpo né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

Gli appartenenti al Corpo, fuori dall'orario di servizio, possono tenere riunioni sindacali anche in divisa:

a) in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

Possono tenersi riunioni sindacali durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I direttori degli istituti e delle scuole hanno facoltà di fissare speciali modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 138.

(Sindacati del Corpo di polizia penitenziaria).

I sindacati del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti al Corpo in attività di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali diverse da quelle di altre Forze di polizia.

ART. 139.

(Divieto di esercizio del diritto di sciopero).

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possono pregiudicare le esigenze di ordine e sicurezza degli istituti e il buon andamento delle funzioni attribuite al Corpo.

ART. 140.

(Aspettativa per motivi sindacali).

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti collocati in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni duemila dipendenti in organico.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Mi-

nistro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni interessate.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti al Corpo che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

ART. 141.

(Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali).

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa, per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

ART. 142.

(Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali).

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che siano componenti degli organi collegiali statuari delle organizzazioni sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale e per l'espletamento della normale attività sindacale.

In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese.

A tal fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

ART. 143.

(Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali).

Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario o straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

ART. 144.

(Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali).

Negli uffici centrali e periferici del Corpo di polizia penitenziaria è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui sono generalmente ammesse persone estranee all'amministrazione.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale, l'uso gratuito di un locale

da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

ART. 145.

(Delega per la riscossione di contributi sindacali).

Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

TITOLO VIII

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 146.

(Copertura dell'onere finanziario).

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 213 miliardi in ragione d'anno.

Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985 valutata in lire 43 miliardi ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987 valutata rispettivamente in lire 100 miliardi e lire 213 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 147.

(Inquadramento del personale).

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia avente alla data di entrata in vigore della presente legge il grado di guardia con anzianità di servizio inferiore o pari a cinque anni è inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria nella qualifica di agente, rispettando l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità di servizio, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia avente alla data di entrata in vigore della presente legge il grado di guardia con anzianità di servizio superiore a cinque anni è inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria nella qualifica di agente scelto, secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di servizio che è utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente.

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia avente alla data di entrata in vigore della presente legge il grado di appuntato o che abbia comunque conseguito la promozione al grado di appuntato è inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità:

1) nella qualifica di assistente gli appuntati che abbiano anzianità di servizio inferiore o pari a ventiquattro anni, conservando l'anzianità maturata nel grado di appuntato che è utile ai fini dell'ammissione allo scrutinio per il conferimento della qualifica di assistente capo;

2) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci anni di anzianità di grado, secondo l'ordine di ruolo.

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato, e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, è inquadrato nella qualifica di vice sovrintendente nel ruolo dei sovrintendenti, se necessario in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati.

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere è inquadrato, se necessario in soprannumero, nella qualifica di vice sovrintendente nel ruolo dei sovrintendenti, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità maturata nel grado di vicebrigadiere che è utile ai fini della ammissione allo scrutinio per il conferimento della qualifica di sovrintendente.

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di brigadiere è inquadrato nella

qualifica di sovrintendente nel ruolo dei sovrintendenti, secondo l'ordine di ruolo e conservante l'anzianità maturata nel grado di brigadiere che è utile ai fini della ammissione allo scrutinio per il conferimento della qualifica di sovrintendente principale.

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia avente alla data di entrata in vigore della presente legge uno dei gradi di maresciallo è inquadrato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 148, 149, 150, 151 e 152.

Il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di brigadiere e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di maresciallo ordinario è inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale nel ruolo dei sovrintendenti, se necessario in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito.

Gli ufficiali del ruolo ordinario del disciolto Corpo degli agenti di custodia fino al grado di tenente colonnello sono inquadrati, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, rispettando l'ordine di ruolo, rispettivamente nella qualifica di vice ispettore, i sottotenenti e i tenenti; nella qualifica di ispettore i capitani; nella qualifica di ispettore principale i maggiori; nella qualifica di ispettore capo i tenenti colonnelli.

Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello distaccati a prestare servizio nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, sono inquadrati a domanda nelle qualifiche corrispondenti degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, secondo i criteri stabiliti nel comma precedente, in ordine di grado e di anzianità e dopo gli ufficiali del ruolo ordinario.

Gli ufficiali di cui ai due commi precedenti, che siano in servizio alla data

di entrata in vigore della presente legge, quando hanno acquisito la qualifica di ispettore capo, sono ammessi al concorso e al corso per la nomina a primo ispettore, previsti dall'articolo 46, anche se privi del requisito del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia del grado di colonnello sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria nella qualifica di primo ispettore rispettando l'ordine di ruolo.

Il personale appartenente al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie è inquadrato, anche in soprannumero, secondo l'anzianità maturata e l'idoneità conseguita nei concorsi alla qualifica superiore, possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli e nelle qualifiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria secondo criteri dei commi precedenti, in quanto applicabili.

ART. 148.

(Riserva di posti nel ruolo dei coordinatori a favore dei marescialli).

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste uno dei gradi di maresciallo, anche del ruolo per mansioni di ufficio, è inquadrato nel ruolo dei coordinatori, con le modalità di cui ai successivi commi e nei limiti delle sottoelencate aliquote:

- a) metà dei posti disponibili nella qualifica di coordinatore capo;
- b) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di coordinatore principale;
- c) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di coordinatore;
- d) due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice coordinatore.

ART. 149.

(Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori).

I marescialli maggiori scelti ed i marescialli maggiori, vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui al-

l'articolo 150 sono inquadrati, secondo l'ordine della graduatoria, nella qualifica di coordinatore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata alla lettera *a*) dell'articolo 148.

Nella stessa qualifica, fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 148, sono altresì inquadrati i marescialli maggiori scelti o i marescialli maggiori che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di coordinatore capo per mancanza di posti disponibili.

I marescialli maggiori scelti ed i marescialli maggiori che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di coordinatore principale, sono inquadrati in quella di coordinatore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 148; qualora non vi siano posti disponibili in detta qualifica, sono inquadrati nella qualifica di vice coordinatore fino alla copertura della aliquota di posti di cui alla lettera *d*) dell'articolo 148.

Il personale inquadrato nelle qualifiche di coordinatore principale, coordinatore e vice coordinatore che non abbia demeritato, a giudizio del consiglio di amministrazione, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di coordinatore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'articolo 148, lettere *a*), *b*) e *c*).

Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

I marescialli maggiori scelti ed i marescialli maggiori che non superano il concorso o che non vi partecipano sono inquadrati, anche in sovrannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti.

I marescialli maggiori scelti sono inquadrati in tale qualifica conservando l'anzianità della qualifica di scelto secondo l'ordine di conferimento di detta qualifica. I marescialli maggiori sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo.

ART. 150.

(Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio).

I concorsi per titoli di servizio e per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo sono indetti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Il termine per la presentazione delle domande, l'indicazione del numero di posti, le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice, sono indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 151.

(Concorso riservato ai marescialli capi ed ai marescialli ordinari).

I posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 149 nelle qualifiche di coordinatore principale, di coordinatore o di vice coordinatore sono attribuiti, nei limiti delle singole aliquote di cui all'articolo 148, mediante un unico concorso per titoli di servizio e colloquio riservato ai marescialli capi ed ai marescialli ordinari.

Le modalità del concorso per titoli di servizio e colloquio sono stabilite dal precedente articolo 150.

ART. 152.

(Inquadramento dei marescialli capi e dei marescialli ordinari).

I vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo sono inquadrati, fino alla copertura delle aliquote di posti previste dalle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 148, nelle qualifiche messe a concorso secondo la graduatoria di merito.

I marescialli capi ed i marescialli ordinari idonei al concorso di cui al precedente articolo, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice coordinatore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, secondo l'ordine della graduatoria di merito, nella qualifica di sovrintendente capo, seguendo nel ruolo il personale di cui al penultimo comma dell'articolo 149.

Il personale di cui al precedente comma, inquadrato nelle qualifiche di coordinatore principale, di coordinatore, di vice-coordinatore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato a giudizio del consiglio di amministrazione, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo dei coordinatori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di coordinatore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'articolo 148, lettere a), b), c) e d).

Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo, e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

I marescialli capi ed i marescialli ordinari che non superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti.

I marescialli capi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo ordinario, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di sovrintendente capo.

I marescialli ordinari sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo, conservando la anzianità maturata nel grado, che è utile ai fini della promozione alla qualifica superiore.

ART. 153.

(Corso di aggiornamento).

I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo dei coordinatori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare

presso una scuola del Corpo di polizia penitenziaria un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 154.

(Specializzazioni).

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria può acquisire specializzazioni tecniche e professionali per l'espletamento del servizio penitenziario.

Le specializzazioni di cui al precedente comma sono stabilite e disciplinate dal regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 155.

(Matrimonio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria).

Le norme che disciplinano per il personale del Corpo degli agenti di custodia la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.

ART. 156.

(Condono disciplinare).

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

ART. 157.

(Mutamento di denominazione).

La denominazione « Corpo degli agenti di custodia » prevista dalle leggi vigenti è sostituita dalla denominazione « Corpo di polizia penitenziaria ».

ART. 158.

(Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria).

Il Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, di esecuzione della presente legge, è emanato entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia previo concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, per la funzione pubblica e della pubblica istruzione, sentiti i sindacati del Corpo più rappresentativi sul piano nazionale.

ART. 159.

(Disposizioni finali).

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

ART. 160.

(Norme abrogate).

È abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

ART. 161.

(Pendenza di procedimenti disciplinari).

I procedimenti disciplinari pendenti all'entrata in vigore della presente legge proseguiranno davanti ai nuovi organi, nella fase successiva a quella svolta, ove ciò non ne pregiudichi la regolarità.

ART. 162.

(Norme transitorie in materia di giurisdizione).

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia.

I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.

ART. 163.

(Ruoli ad esaurimento).

Sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento riservati agli ufficiali ed ai sottufficiali provenienti dai corrispondenti ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia ed agli ufficiali distaccati a prestare servizio nel disciolto Corpo degli agenti di custodia ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381:

- a) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
- b) ruolo ad esaurimento degli ispettori;
- c) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.

Nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali del grado di colonnello nella qualifica corrispondente e secondo i criteri di cui all'articolo 147 della presente legge.

Nel ruolo ad esaurimento degli ispettori sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnello, maggiori, capitani, tenenti e sottotenenti nelle qualifiche corri-

spondenti al grado rivestito e secondo i criteri di cui all'articolo 147 della presente legge.

Nel ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, nelle qualifiche corrispondenti al grado rivestito e secondo i criteri di cui all'articolo 147 della presente legge.

Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori e nel ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti consegue le promozioni alle qualifiche superiori secondo le norme previste, rispettivamente, per gli ufficiali ed i sottufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui al presente articolo assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni per le corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Il personale di cui al precedente comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento, può mantenere la denominazione di cui al precedente ordinamento.

Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo quanto diversamente previsto nella presente legge, le norme sullo stato giuridico vigente per i ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 164.

(Applicazione transitoria delle disposizioni del regolamento del Corpo per gli agenti di custodia).

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, quella del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nonché quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

In dette disposizioni la denominazione « Corpo degli agenti di custodia » si intende sostituita da « Corpo di polizia penitenziaria » con le corrispondenti qualifiche di cui alla presente legge.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

EQUIPARAZIONE TRA I GRADI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
E LE QUALIFICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.

Gradi del Corpo degli agenti di custodia	Qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria
Generale di brigata (1)	Ispettore superiore
Colonnello	Primo ispettore
Tenente colonnello	Ispettore capo
Maggiore	Ispettore principale
Capitano	Ispettore
Tenente, sottotenente	Vice ispettore
(2)	Coordinatore capo
	Coordinatore principale
	Coordinatore
	Vice coordinatore
Maresciallo maggiore scelto	Sovrintendente capo
Maresciallo maggiore	
Maresciallo capo	Sovrintendente principale
Maresciallo ordinario	
Brigadiere	Sovrintendente
Vicebrigadiere	Vice sovrintendente
Appuntato con più di ventiquattro anni di anzianità di servizio o con più di dieci anni di anzianità di grado	Assistente capo
Appuntato con anzianità di servizio fino a ventiquattro anni	Assistente
Guardia con più di cinque anni di anzia- nità di servizio	Agente scelto
Guardia con anzianità di servizio fino a cinque anni	Agente

(1) Grado non previsto.

(2) Non esiste corrispondenza.

TABELLA B.

LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO
DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Ruolo degli agenti e degli assistenti .	Al compimento degli anni 58
Ruolo dei sovrintendenti	Al compimento degli anni 60
Ruolo dei coordinatori	Al compimento degli anni 60
Ruolo degli ispettori	Al compimento degli anni 60
Ruolo dei dirigenti	Al compimento degli anni 60

TABELLA C.

ORGANICO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Ruoli e qualifiche —	Uomini —	Organico —	Donne —
<i>Ruoli dei dirigenti.</i>			
Ispettore superiore		1	
Primo ispettore		24	
<i>Ruolo degli ispettori.</i>			
Ispettore capo	} 167		18
Ispettore principale			
Ispettore	} 277		21
Vice ispettore			
<i>Ruolo dei coordinatori.</i>			
Coordinatore capo	207		20
Coordinatore principale	289		28
Coordinatore	385		38
Vice coordinatore	498		46
<i>Ruolo dei sovrintendenti.</i>			
Sovrintendente capo	775		49
Sovrintendente principale	} 3.650		200
Sovrintendente			
Vice sovrintendente			
<i>Ruolo degli agenti e degli assistenti.</i>			
Assistente capo	4.754		567
Assistente	} 20.075		2.267
Agente scelto			
Agente			

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA D.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
APPARTENENTE AL RUOLO DEI DIRIGENTI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Ispettore superiore	1	Capo dell'ispettorato centrale	1
E	Primo ispettore	24	Vice ispettore centrale	1
			Ispettore distrettuale del Corpo di polizia peniten- ziaria	16
			Direttore di istituto di istru- zione	7

TABELLA E.

COMPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
E LE CORRISPONDENTI DELLA POLIZIA DI STATO

Corpo di polizia penitenziaria	Polizia di Stato
Ispettore superiore	Dirigente superiore
Primo ispettore	Primo dirigente
Ispettore capo	Vice questore aggiunto
Ispettore principale	Commissario capo
Ispettore	Commissario
Vice ispettore	Vice commissario
Coordinatore capo	Ispettore capo
Coordinatore principale	Ispettore principale
Coordinatore	Ispettore
Vice coordinatore	Vice ispettore
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo
Sovrintendente principale	Sovrintendente principale
Sovrintendente	Sovrintendente
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Assistente capo	Assistente capo
Assistente	Assistente
Agente scelto	Agente scelto
Agente	Agente

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA F.

PIANO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE E RIEPILOGO DI SPESA

RIEPILOGO DI SPESA.

QUALIFICA	Costo unitario	Anno 1985			Costo complessivo
		Numero unità da aumentare			
		Uomini	Donne	Totale	
Ispettore superiore	37.780.055	1		1	37.780.055
Primo ispettore	30.484.249	5		5	152.421.245
Ispettore capo	26.255.766	30	4	34	866.095.022
Ispettore principale	24.691.000				
Ispettore	23.484.166	47	4	51	1.180.454.466
Vice ispettore	22.808.166				
Coordinatore capo	24.472.166	41	4	45	1.101.247.470
Coordinatore principale	22.804.916	58	6	64	1.459.514.624
Coordinatore	21.612.166	77	8	85	1.837.034.110
Vice coordinatore	20.637.166	100	9	109	2.249.451.094
Sovrintendente capo	21.709.666	102	10	112	2.431.482.592
Sovrintendente principale	20.554.833	58	40	98	1.958.317.634
Sovrintendente	19.982.833				
Vice sovrintendente	19.410.833				
Assistente capo	21.594.833	196	40	236	5.096.380.588
Assistente	20.320.833	1.000	160	1.160	21.432.482.093
Agente scelto	18.067.500				
Agente	17.040.500				
Totali		1.715	285	2.000	39.802.660.993
Oneri a carico dell'amministrazione					2.825.988.930
Totale generale					42.628.649.923

Segue: TABELLA F.

RIEPILOGO DI SPESA.

QUALIFICA	Costo unitario	Anno 1986			Costo complessivo
		Numero unità da aumentare			
		Uomini	Donne	Totale	
Ispettore superiore	37.780.055	—	—	—	—
Primo ispettore	30.484.249	7		7	213.389.743
Ispettore capo	26.255.766	45	5	50	1.273.669.150
Ispettore principale	24.691.000				
Ispettore	23.484.166	72	6	78	1.805.400.948
Vice ispettore	22.808.166				
Coordinatore capo	24.472.166	62	6	68	1.664.107.288
Coordinatore principale	22.804.916	86	8	94	2.143.662.104
Coordinatore	21.612.166	115	11	126	2.723.132.916
Vice coordinatore	20.637.166	149	14	163	3.363.858.058
Sovrintendente capo	21.709.666	153	14	167	3.625.514.222
Sovrintendente principale	20.554.833	88	60	148	2.957.459.284
Sovrintendente	19.982.833				
Vice sovrintendente	19.410.833	299	60	359	7.752.545.047
Assistente capo	21.594.833				
Assistente	20.320.833	1.200	180	1.380	25.497.263.640
Agente scelto	18.067.500				
Agente	17.040.500				
Totali		2.276	364	2.640	53.020.002.400
Oneri a carico dell'amministrazione					3.764.420.170
Totale generale					56.784.422.170

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F.

RIEPILOGO DI SPESA.

QUALIFICA	Costo unitario	Anno 1987			Costo complessivo
		Numero unità da aumentare			
		Uomini	Donne	Totale	
Ispettore superiore	37.780.055	—	—	—	
Primo ispettore	30.484.249	11		11	335.326.739
Ispettore capo	26.255.766	75	9	84	2.139.764.172
Ispettore principale	24.691.000				
Ispettore	23.484.166	120	11	131	3.032.147.746
Vice ispettore	22.808.166				
Coordinatore capo	24.472.166	104	10	114	2.789.826.924
Coordinatore principale	22.804.916	145	14	159	3.625.981.644
Coordinatore	21.612.166	193	19	212	4.581.779.192
Vice coordinatore	20.637.166	249	23	272	5.613.309.152
Sovrintendente capo	21.709.666	256	25	281	6.100.416.146
Sovrintendente principale	20.554.833	146	100	246	4.915.776.918
Sovrintendente	19.982.833				
Vice sovrintendente	19.410.833				
Assistente capo	21.594.833	490	100	590	12.740.951.470
Assistente	20.320.833	2.800	460	3.260	60.232.666.280
Agente scelto	18.067.500				
Agente	17.040.500				
Totali		4.589	771	5.360	106.107.946.383
					Oneri a carico dell'amministrazione 7.533.664.193
					Totale generale 113.641.610.576